

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	13
GIUSTIZIA (II)	»	17
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	18
DIFESA (IV)	»	21
FINANZE (VI)	»	29
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	32
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	33
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	39
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	70
AFFARI SOCIALI (XII)	»	72
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	75
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	77
 <i>INDICE GENERALE</i>	»	80

N. B. **Sigle dei gruppi parlamentari:** Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-Repubblicani: Misto-LD-R.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Primo Presidente della Corte di cassazione Vincenzo Carbone 3

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. C. 1441-bis-B (*Seguito dell'esame e rinvio*) 3

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 31 marzo 2009.

Audizione del Primo Presidente della Corte di cassazione Vincenzo Carbone.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.10 alle 10.

SEDE REFERENTE

Martedì 31 marzo 2009. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

C. 1441-bis-B.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 marzo 2009.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che i rappresentanti del « Comitato Novantini D.D. 01 settembre 2004 », costituito da coloro che hanno superato le prove scritte del concorso per l'accesso al notariato svoltosi nel 2004 con un punteggio almeno pari a 90, hanno inviato una nota, che è in distribuzione, in relazione al disegno legge C. 1441-bis-B, con particolare riferimento ai commi 4 e 5 dell'articolo 67 « Semplificazione delle procedure per l'accesso al notariato », introdotto dal Senato, rilevando come alla nota siano allegati i pareri *pro veritate* del prof. Massimo Luciani, del prof. Franco Modugno e del prof. Federico Sorrentino.

Roberto ZACCARIA (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori delle Commissioni, dopo aver espresso disappunto per il ritardo, rispetto all'orario di convocazione, con il quale sono iniziati i lavori delle Commissioni, invita la presidenza a valutare, alla luce dell'andamento dei lavori dell'Assemblea nei prossimi giorni, l'ipotesi di differire il termine per la presentazione di emendamenti al testo in esame di almeno un giorno.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, d'accordo con il presidente Bruno, avverte che il termine per la presentazione di emendamenti al testo in esame è differito alle ore 10 di giovedì 2 aprile 2009.

Gaetano PECORELLA (PdL), premesso che si soffermerà soltanto sulla delicata materia del cosiddetto « filtro in Cassazione », rileva che sul tema è stata utile l'audizione informale del primo presidente della Corte di cassazione tenutasi questa mattina. Il dottor Carbone ha infatti chiarito che la valutazione del collegio di tre magistrati sull'ammissibilità dei ricorsi sarà una vera e propria valutazione di merito, e non si limiterà quindi a verificare la coerenza interna del ricorso. D'altra parte, se si pone mente ai casi nei quali, ai sensi del primo comma del nuovo articolo 360-*bis* del codice di procedura civile introdotto dal testo in esame, il ricorso deve ritenersi ammissibile, si deve concludere che, delle due l'una: o il ricorso è sempre ammissibile oppure la decisione circa l'ammissibilità è rimessa ad una valutazione discrezionale del collegio di tre magistrati, i quali, al di fuori di stringenti vincoli di legge, potranno decidere liberamente e sulla base del merito della questione.

Richiama l'attenzione, in particolare, sul caso di ammissibilità di cui al numero 2) del primo comma del citato articolo 360-*bis*, dove si stabilisce che il ricorso è ammissibile, tra l'altro, quando ha per oggetto « una questione sulla quale la Corte ritiene di pronunciarsi per confermare o mutare il proprio orientamento ». Considerato che questa ipotesi riguarda necessariamente tutti i casi sottoposti al giudizio della Corte, atteso che per ogni caso non può che esservi conferma oppure mutamento di giurisprudenza, ne consegue che la disposizione dà alla Corte il potere di scegliere arbitrariamente i casi da ammettere e quelli sui quali non pronunciarsi, il che è però incostituzionale perché determina una irragionevole disparità di trattamento tra i ricorrenti.

Osserva inoltre che la disposizione non prevede criteri oggettivi per la nomina dei

tre magistrati del collegio che valuta le ammissibilità, il che contrasta con i principi costituzionali dell'ordinamento giudiziario, determinando un procedimento di selezione del giudice rimesso agli *interna corporis* della Corte anziché a norme di legge; né la difficoltà potrebbe essere superata sopperendo alla lacuna normativa con un protocollo interno, sia pure formato a seguito di un'ampia dialettica, come suggerito dal primo presidente della Corte di cassazione.

Alla luce di tali considerazioni, ritiene opportuna un'ulteriore riflessione sul « filtro in Cassazione ». A questo scopo, considerato che la modifica dell'articolo 48 non è ormai più possibile se non nella piccola parte modificata dal Senato e che per analoghe ragioni non è possibile lo stralcio del testo, propone la soppressione dell'intero articolo al fine di far confluire la materia del « filtro in Cassazione », che è senza dubbio un istituto utile ma che andrebbe congegnato in modo diverso, all'interno di un nuovo e diverso provvedimento, da esaminare in Commissione Giustizia.

Roberto ZACCARIA (PD), premesso di concordare con molte delle osservazioni svolte dal deputato Pecorella, i cui rilievi giudica persuasivi al pari di quelli di analogo tenore formulati dai deputati del suo gruppo nell'ambito dell'audizione informale tenutasi questa mattina, avverte che, per parte sua, si soffermerà però soltanto sui profili del provvedimento di più stretto interesse della Commissione affari costituzionali.

Rileva tuttavia preliminarmente che la disciplina dei collegati al disegno di legge finanziaria determina alcune conseguenze nocive sulla qualità della legislazione: il carattere eterogeneo della legge finanziaria si estende infatti anche ai collegati, i quali recano quindi di regola un contenuto estremamente ampio e tendenzialmente riconducibile alla competenza di tutte le Commissioni, il che rende però difficile il lavoro delle Commissioni stesse, le quali

sono specializzate per materia; si aggiunga che, in questo caso, il contenuto del collegato in esame è stato reso ancor più ampio e complesso dalle modifiche introdotte al Senato.

Ritiene tra l'altro incoerente che da una parte si legiferi mediante provvedimenti eterogenei e frammentari come quello in esame e dall'altra si incarichi il Governo, come fa l'articolo 5, di rimediare al disordine normativo compilando testi unici compilativi, i quali, come è noto, sono utilissimi, ma non hanno coerenza giuridica.

Un altro settore nel quale, a suo parere, gli interventi legislativi si stanno sovrapponendo in modo caotico è quello della cosiddetta semplificazione normativa. Richiama al riguardo l'articolo 4 del testo in esame, che interviene nuovamente sul meccanismo taglia-leggi della cosiddetta legge Baccini (articolo 14 della legge n. 246 del 2005), preannunciando la presentazione di un emendamento inteso a differire almeno al 2011 l'effetto abrogativo generalizzato ivi previsto delle leggi non espressamente salvate. Ritiene infatti che il termine attualmente previsto sia troppo ravvicinato per consentire una serena valutazione delle norme da mantenere in quanto tuttora utili.

Osserva poi, sotto il profilo della sistematica normativa, che è anomalo e improprio che disposizioni in materia di giustizia, come quelle di cui agli articoli da 42 a 45, siano contenute all'interno del Capo III, intitolato al Piano industriale della pubblica amministrazione, anziché nel Capo IV, in materia di giustizia.

Per quanto riguarda poi la Corte dei conti, richiama le considerazioni svolte dal professor Travi nell'ambito dell'audizione informale svoltasi il 25 marzo scorso, il quale ha rilevato, esprimendo in questo posizioni elaborate da un'ampia dottrina, come la competenza in materia pensionistica potrebbe essere tolta alla Corte dei conti, essendo ormai anacronistica e priva di senso. Ritiene, in ogni caso, che si dovrebbe evitare di intervenire sulla Corte di conti di continuo, mediante norme inserite in provvedimenti eterogenei: si

proponga piuttosto una riforma complessiva dell'organo, da discutere nell'ambito di un unico e specifico provvedimento.

Esprime quindi preoccupazione per l'elevato numero di deleghe legislative disposte dal Parlamento dall'inizio della legislatura, osservando che, di questo ritmo, il Parlamento rischia di non aver più nessuna materia importante sulla quale legiferare direttamente. Aggiunge che le deleghe, dove si prevedono, dovrebbero quanto meno essere ben definite: l'articolo 45, ad esempio, reca una delega per il riassetto della disciplina del processo amministrativo nella quale, in sostanza, non è stabilito alcun principio per la ripartizione delle competenze tra giustizia ordinaria e giustizia amministrativa; senza contare l'assurdità di prevedere che la riforma possa essere materialmente redatta dall'organo che ne è il principale destinatario, ossia il Consiglio di Stato. Propone quindi di stralciare l'articolo 45, introdotto dal Senato, per farne un provvedimento autonomo nell'ambito del quale svolgere una riflessione sulla riforma del processo amministrativo.

Quanto infine all'articolo 67, comma 4, relativo al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile 10 settembre 2004, ritiene che, se i notai italiani sono insufficienti al fabbisogno della popolazione, occorrerebbe svolgere un maggior numero di concorsi, ma non certamente privilegiare i partecipanti ad un determinato concorso rispetto a coloro che hanno partecipato ad altri concorsi o che si preparano a partecipare ai futuri concorsi.

Manlio CONTENUTO (PdL), nell'associarsi alle considerazioni del collega Pecorella con riferimento alle disposizioni dell'articolo 48 del disegno di legge relative al cosiddetto « filtro di Cassazione », rileva come nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento si sia registrata una indisponibilità a modificare quegli aspetti delle disposizioni rispetto ai quali il Governo, alla Camera, si era impegnato a svolgere una ulteriore valutazione. A fronte di tale situazione, che impedisce

ulteriori modifiche alle parti non modificate dal Senato, ritiene che possano ipotizzarsi due percorsi alternativi. In primo luogo, si potrebbe ipotizzare l'approvazione della disposizione in esame nel testo approvato dal Senato, segnalando tuttavia come essa potrebbe andare incontro ad una dichiarazione di incostituzionalità, in quanto, non individuando criteri oggettivi per l'ammissibilità del ricorso, affida tale giudizio alla discrezionalità del collegio di tre magistrati previsto dal nuovo articolo 360-*bis* del codice di procedura civile. Si potrebbe, tuttavia, ipotizzare un diverso percorso procedurale, che passi per l'espunzione dal disegno di legge in esame delle disposizioni dell'articolo 48 e permetta di affrontare la questione dell'introduzione di un filtro di Cassazione in un nuovo provvedimento. L'iter del nuovo provvedimento potrebbe procedere parallelamente a quello del disegno di legge in esame e usufruire di una corsia privilegiata, eventualmente attraverso un suo esame in sede legislativa da parte della Commissione giustizia. Sottolinea, in particolare, come tale percorso procedurale sarebbe percorribile qualora il Governo e l'opposizione lo condividessero, confermando l'ampia convergenza di vedute finora registrata in ordine all'esigenza di modificare l'accesso al giudizio di Cassazione, senza tuttavia che un'analoga condivisione si sia riscontrata sugli specifici contenuti della disposizione oggi in esame. L'adozione di questo secondo percorso consentirebbe – a suo giudizio – di porre finalmente mano ad una situazione ormai insostenibile, caratterizzata da un'eccessiva durata dei tempi del giudizio di Cassazione, introducendo regole che concilino l'esigenza di porre un freno agli eccessi di ricorribilità finora registrati senza ledere le garanzie costituzionali in materia di procedimenti giurisdizionali.

Per quanto attiene alle deleghe contenute nel provvedimento in esame, ritiene che non si registri un eccesso di ricorso alla delegazione legislativa analogo a quello che ha caratterizzato la passata legislatura, quando si faceva ricorso a leggi delega per superare i contrasti esistenti

all'interno della maggioranza di Governo. Le materie affrontate nell'ambito delle deleghe previste rientrano, infatti, tra quelle caratterizzate da un alto tasso di tecnicità, per le quali storicamente si è sempre fatto ricorso alla delegazione legislativa. In tal senso segnala, in particolare, le deleghe previste all'articolo 55 in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili e all'articolo 45, in materia di riassetto della disciplina del processo amministrativo. Ritiene, tuttavia, che potrebbero ipotizzarsi correzioni ed integrazioni ai principi e criteri di delega previsti nelle diverse disposizioni al fine di meglio specificare i contenuti dei futuri decreti legislativi. Quanto invece al ruolo del Consiglio di Stato, condivide le disposizioni introdotte nell'articolo 5, comma 2, con riferimento all'affidamento al Consiglio di Stato del compito di redigere gli schemi dei testi unici compilativi, mentre esprime perplessità sulle previsioni dell'articolo 45, comma 4, che consente al Presidente del Consiglio dei ministri di delegare al Consiglio di Stato la stesura dello schema del decreto legislativo in materia di riassetto del processo amministrativo. Sollecita, inoltre, una valutazione del Governo sulle disposizioni da ultimo richiamate, che consentono al Consiglio di Stato di avvalersi di esperti anche esterni alle pubbliche amministrazioni, sottolineando, da un lato, come sia inopportuno affidare una scelta discrezionale in materia al Consiglio di Stato e, dall'altro, come sarebbe preferibile individuare eventuali esperti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, anche alla luce degli elevati profili di competenza reperibili in tale contesto.

Sollecita, altresì, una riflessione sulle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento all'articolo 32, comma 5, del disegno di legge, che rischiano di vanificare gli effetti delle disposizioni in materia di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi nei siti informatici delle pubbliche amministrazioni. Al riguardo, segnala, infatti, che mentre la Camera aveva del tutto privato degli effetti di pubblicità legale le pubbli-

cazioni effettuate in forma cartacea, il Senato ha comunque consentito alle amministrazioni pubbliche di effettuare pubblicazioni su quotidiani, ancorché prive di efficacia legale. Tale modifica, a suo giudizio, rischia di compromettere gli effetti di risparmio della disposizione, in quanto si determinerà una contemporanea pubblicazione di atti e provvedimenti sui giornali e sui siti *internet*, con evidenti effetti negativi per la finanza pubblica.

Da ultimo, ritiene dovrebbe valutarsi la possibilità di introdurre nell'ambito del provvedimento in esame disposizioni in materia di procedure concorsuali che consentano alle imprese di minori dimensioni di affrontare le conseguenze dell'attuale crisi economica, attraverso il tempestivo ricorso a misure di gestione preventiva delle possibili crisi aziendali. Segnala, a tale proposito, che attualmente gli accordi di ristrutturazione del debito consentono una sospensione delle procedure esecutive solo successivamente all'intervento del tribunale, mentre a suo giudizio sarebbe opportuno valutare la possibilità di prevedere che una tale sospensione possa intervenire anche in una fase antecedente, eventualmente a fronte di un rafforzamento delle garanzie offerte. Nel sollecitare una valutazione del rappresentante del Governo anche su questo punto, sottolinea come per effetto delle attuali restrizioni del credito bancario la crisi economica in atto rischi di determinare la chiusura di molte piccole e medie imprese che, pur essendo economicamente solide, si trovino in sofferenza per la contrazione della produzione e dei consumi.

Cinzia CAPANO (PD) ritiene opportuno richiamare brevemente la storia dell'esame delle disposizioni relative al cosiddetto « filtro di Cassazione », ricordando in primo luogo come il Governo avesse fornito ampie assicurazioni in ordine ad una ulteriore loro valutazione e come, anche a fronte di tali assicurazioni, il collega Contento aveva ritirato un suo emendamento presentato in Assemblea su questi temi. Ricorda inoltre che tale impegno, assunto dal Governo nell'Assemblea della Camera,

era stato successivamente ribadito dal Ministro della giustizia nel corso del suo intervento presso il Consiglio nazionale forense tenutosi dal 13 al 16 novembre 2008 e anche la mozione conclusiva di quel congresso tiene conto di tale assicurazione, richiamando i contenuti dell'intervento del Ministro e, in particolare, gli « impegni assunti tra cui l'imminente presentazione di una legge volta all'unificazione dei riti del processo civile, il ripensamento delle proposte di modifica al codice di procedura civile ed in particolare l'introduzione di filtri per il giudizio di Cassazione. Segnala, poi, come in attuazione di questi impegni il Ministro avesse depositato al Senato un emendamento che, pur non superando tutti i profili problematici della disposizione, quantomeno non affidava ad un collegio *ad hoc* la valutazione di inammissibilità, che si traduce a suo avviso in un giudizio di infondatezza, riportando il potere di pronunciare in materia in capo alle sezioni. Sul finire del mese di gennaio 2009, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, il Primo Presidente della Corte di Cassazione aveva espresso nella sua relazione l'auspicio che « il Governo, che ha visto la sua proposta approvata da uno dei rami del Parlamento, mantenga il suo testo che non consente ulteriori modifiche che lo snaturerebbero e ne annullerebbero l'utilità e la funzionalità ». A fronte di tale presa di posizione del Primo Presidente della Corte di Cassazione, il Governo provvede a ritirare l'emendamento presentato al Senato e, successivamente, l'altro ramo del Parlamento approva senza sostanziali modifiche il testo già licenziato dalla Camera.

Quanto ai contenuti dell'articolo 48 del disegno di legge, segnala come da tutte le audizioni informali svolte sia emerso un orientamento assai critico rispetto alla formulazione della disposizione, che condiziona l'accesso alla giurisdizione di legittimità a valutazioni arbitrarie del collegio di tre magistrati e non alle sezioni della Corte.. Ritiene, inoltre, che a costituzione invariata non sia possibile introdurre nel nostro ordinamento disposizioni analoghe a quelle contenute nell'articolo

360-*bis* del codice di procedura civile introdotto dall'articolo 48 del disegno di legge in esame, in quanto esse contrastano con l'articolo 111, settimo comma, della Costituzione, in base al quale è sempre ammesso il ricorso in Cassazione per violazione di legge. Non ritiene, inoltre, che la specificazione delle regole da applicare al filtro di ammissibilità dei ricorsi possa essere affidata a protocolli o intese informali, ma debba avvenire nell'ambito delle disposizioni in esame, garantendo a tutti i cittadini la fissazione di regole precostituite.

A tale riguardo, a suo giudizio, a nulla vale richiamare – come ha fatto il Primo Presidente della Corte di Cassazione nell'audizione odierna – le esperienze di altri Paesi stranieri, in quanto in tali Paesi non esistono norme analoghe a quelle contenute nell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione.

È infatti vero che nel sistema francese, a partire dal 2001, è stato previsto il meccanismo delle *formations restreintes* composte da tre giudici chiamati a decidere, attraverso un esame preliminare, sul rigetto dei ricorsi inammissibili o manifestamente infondati. Tuttavia, nel sistema francese le formazioni ristrette sono costituite all'interno di ogni sezione e un membro del collegio o una delle parti può fare richiesta di rinviare l'esame alla *chambre* in composizione ordinaria.

Nel sistema tedesco, l'accesso al grado superiore è invece subordinato all'autorizzazione alla impugnazione indicata in sentenza, la quale deve comunque essere rilasciata ove la causa rivesta « importanza di principio », per una questione di diritto di interesse generale ovvero in ipotesi di *divergenz*, quando la decisione si discosti dalla giurisprudenza di vertice, al fine di garantire l'uniformità e lo sviluppo della giurisprudenza. La riforma ha anche previsto la possibilità di riesame del diniego del giudice *a quo* da parte dei Senate della Corte di revisione. Secondo l'articolo 543 del codice di procedura tedesco, nel testo novellato dalla riforma del 2001, l'impugnazione può avere corso quando la questione di diritto sia di importanza fonda-

mentale, allorché l'evoluzione del diritto o la salvaguardia dell'uniformità della giurisprudenza richiedano una decisione della Suprema Corte, o in presenza della violazione di fondamentali principi procedurali.

Nel richiamare poi le osservazioni del collega Pecorella, sottolinea come la disposizione di cui al numero 2 dell'articolo 360-*bis* del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 48 del disegno di legge, rimette in sostanza la facoltà di confermare o modificare i precedenti giurisprudenziali della Corte al collegio, che tuttavia è un organismo diverso da quello che dovrà pronunciarsi nel merito. Rileva, peraltro, che le decisioni difformi dagli orientamenti giurisprudenziali consolidati costituiscono un irrinunciabile strumento di modificazione del diritto vivente, consentendo alla Corte di recepire nella propria giurisprudenza le evoluzioni sociali. Ricorda, a tale proposito, come la pronuncia in materia di divieto di anatocismo abbia segnato un deciso *revirement* rispetto alla precedente giurisprudenza e abbia determinato una notevole modifica del sistema creditizio. Le disposizioni dell'articolo 48 potrebbero determinare inoltre, a suo avviso, rilevanti problemi applicativi. A titolo di esempio, segnala come il ricorso avverso una sentenza che abbia interpretato la norma di diritto in modo conforme ai precedenti della Corte, errando tuttavia nell'applicazione della norma alla fattispecie concreta, il ricorso sarebbe da dichiarare inammissibile ai sensi del numero 1 del nuovo articolo 360-*bis* del codice di procedura civile, nonostante la sentenza sia stata pronunciata chiaramente in violazione di legge. Segnala, inoltre, che la valutazione di ammissibilità, attenendo ai motivi di ricorso, non interessa necessariamente l'intero ricorso, con la conseguenza che quando, come normalmente avviene, siano presentati una pluralità di motivi di ricorso e solo alcuni motivi siano dichiarati inammissibili, il ricorso dovrà comunque essere esaminato dalla sezione, che, ai sensi dell'articolo 375 del codice di procedura civile, si pronuncerà sul complesso

dei motivi contenuti nel ricorso. In questa ottica, a suo avviso, le disposizioni dell'articolo 48, lungi dal costituire uno snellimento delle procedure, determineranno una duplicazione dell'esame dei motivi di ricorso.

Alla luce di queste premesse, manifesta la propria disponibilità a esaminare la questione dell'introduzione del cosiddetto « filtro di Cassazione » nella sua sede naturale, nell'ambito della Commissione giustizia, dove peraltro risultano presentate già diverse proposte di legge in materia, sottolineando come in tale esame dovranno essere adeguatamente coinvolti gli operatori del diritto, in quanto non è ipotizzabile procedere, come si sta facendo ora, a dispetto delle indicazioni provenienti da tutti coloro che dovranno applicare le disposizioni in esame. Evidenzia, peraltro, che dovrebbe ipotizzarsi un analogo percorso procedurale per tutte le disposizioni in materia di procedimento civile, anche tenuto conto della rilevanza delle modifiche introdotte al Senato, tra le quali ricorda in particolare le disposizioni in materia di riforma delle procedure esecutive, che incidono anche sui beni confiscati alla mafia, e quelle relative alla delega per la riduzione e la semplificazione dei riti civili. A tale ultimo riguardo, sottolinea che, pur ritenendo in astratto ammissibile il ricorso all'utilizzo dello strumento della delega legislativa per tale riforma, non considera invece assolutamente ammissibile il conferimento di una delega priva di adeguati principi e criteri direttivi, anche in considerazione del fatto che le Commissioni avranno a disposizione solo trenta giorni per esprimersi sui contenuti degli schemi che saranno predisposti. Sottolinea, in proposito, la particolare complessità del processo di riforma delineato dalla disposizione, che prevede in sostanza l'unificazione di una trentina di riti, intervenendo in un contesto normativo oggetto di numerosi interventi modificativi e correttivi nell'ultimo decennio. Ritiene, in particolare, estremamente pericoloso il principio di delega contenuto nel numero 2 della lettera *b*) dell'articolo 55, comma 4, il quale prevede che i

procedimenti in cui prevalgono i caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione siano ricondotti al procedimento sommario di cognizione introdotto dall'articolo 52 del provvedimento in esame, senza che si sia mai sperimentata l'efficacia delle disposizioni ivi previste. Segnala, in particolare, come tale procedimento affidi l'istruzione della causa alla più ampia discrezionalità del giudice, che « procede nel modo che più ritiene opportuno », riproponendo rischi di decisioni arbitrarie analoghi a quelli denunciati con riferimento alla disciplina del cosiddetto « filtro di Cassazione ».

Massimo VANNUCCI (PD) si sofferma sull'articolo 67, rilevando come, pur condividendo l'obiettivo di semplificazione delle procedure per l'accesso al notariato, la soluzione proposta non risolve il problema delle oltre duemila sedi vacanti e della lentezza delle procedure di selezione. Ricorda in proposito che nella sua circoscrizione, la città di Urbino è priva di notaio. In tal senso la disposizione non interviene sulle procedure concorsuali. Annuncia quindi la presentazione di proposte emendative per incrementare in via transitoria il numero delle commissioni e delle sottocommissioni di esame e per aumentare fino a 600 i posti banditi per i prossimi tre anni. In proposito, sottolinea che l'incremento dei notai consentirebbe di creare nuove opportunità di lavoro e di aumentare la concorrenza.

Con riferimento ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 67, pur rilevando che si tratta di una questione il cui rilievo non va sopravvalutato, coinvolgendo infatti solo sessantasei persone, osserva che si tratta di correggere un errore derivante dalla mancata applicazione della disposizione che prevedeva l'ammissione alle prove orali anche di coloro i quali avevano un concorso in corso alla data della sua entrata in vigore.

Con riferimento al cosiddetto « filtro » della Cassazione, ricorda l'esigenza di garantire comunque un *iter* più rapido alla giustizia civile, alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti del-

l'uomo e dei costi per il sistema economico ed invita quindi alla prudenza in merito all'ipotesi dello stralcio.

Marcello DI CATERINA (Pdl) mette a disposizione dei colleghi, ad integrazione di quelli richiamati dal presidente, il parere del professor Baldassarre, che invece, giudicando incostituzionale l'estensione del nuovo sistema concorsuale unicamente a coloro che hanno partecipato al concorso notarile bandito nel 2004, riterrebbe auspicabile una disciplina estesa ad una serie di concorsi precedenti individuati sulla base di un ragionevole termine *a quo*.

Federico PALOMBA (IdV) annuncia la presentazione di un numero consistente di emendamenti da parte dell'Italia dei Valori, volti in particolare a sopprimere numerose disposizioni inserite al Senato. Ritiene peraltro mistificatorio definire come « riforma » le disposizioni in materia di procedura civile contenute nel provvedimento. In proposito giudica infatti singolare che tale presunta « riforma » non sia stata esaminata in sede referente dalla Commissione giustizia. A testimonianza di tale stato di confusione, ricorda che alla Camera il Governo non aveva accettato modifiche, mentre al Senato ha consentito rilevanti innovazioni del testo. Ricorda in particolare che il suo gruppo aveva presentato emendamenti volti ad introdurre, per agevolare il procedimento civile, l'udienza di programma.

Ricorda pure la leggerezza con cui è stato affrontato il problema del « filtro » in Cassazione. Sul punto, constatata l'indisponibilità del Governo ad un'ulteriore lettura del provvedimento al Senato, si esprime a favore di una rapida approvazione in Commissione giustizia di un provvedimento *ad hoc* sul « filtro », in modo che nei fatti non trovino applicazione gli effetti della disposizione presente nel provvedimento.

Ricorda poi altre disposizioni inserite in modo disordinato nel provvedimento, quali quelle in materia di Corte dei conti, di procedimenti amministrativi, di semplificazione dei riti. Alla luce di tali elementi,

esprime quindi, in conclusione, le forti riserve del suo gruppo sul provvedimento.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara preliminarmente di condividere l'intervento precedentemente svolto dal deputato Capano. Si sofferma quindi sui contenuti del provvedimento in esame, sottolineando in particolare che il proprio gruppo è favorevole ad esaminare separatamente il tema del cosiddetto filtro nel procedimento civile in Cassazione, disciplinato dall'articolo 48, come testimonia il fatto che su questa materia è stata presentata una iniziativa legislativa da parte dei deputati Tenaglia ed altri, che è assegnata alla II Commissione.

Si tratta di un tema di assoluta rilevanza, in ordine al quale il Governo ha però agito in modo improprio, avendo inserito questa disciplina all'interno di un disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica. Si tratta di disposizioni introdotte dal Governo senza alcun previo dialogo con i soggetti interessati dalla riforma, che hanno invece espresso numerose riserve sulla sua portata, delle quali reputa opportuno tenere conto.

Si sofferma quindi sull'articolo 48. In proposito osserva che un meccanismo di filtro, ancorché parziale, esiste nel giudizio per Cassazione: su questo impianto, che ha già prodotto risultati apprezzabili, si vuole ora innestare tale nuova procedura, mutuata dal rito tedesco, che pertanto presenta in radice profili di problematica adattabilità al rito processuale civile vigente. Una diffusa contrarietà sull'articolo 48, del resto, è stata manifestata da molti operatori del diritto, anche nel corso delle audizioni che si sono svolte lo scorso mercoledì 25 marzo.

Il pericolo nel quale a proprio avviso si rischia di incorrere con l'approvazione dell'articolo 48 è quello di creare un appesantimento del rito civile per Cassazione: si rischia cioè di costruire un meccanismo processuale farraginoso, privo degli opportuni parametri di controllo da parte dei giudici che si pronunceranno al riguardo, che pertanto non renderà competitivo il nostro sistema giudiziario.

Renato CAMBURSANO (IdV) dichiara di condividere le osservazioni svolte da quei colleghi che hanno sottolineato i rischi di incostituzionalità che presenta il provvedimento in esame, sui quali ritiene opportuno soffermarsi, a partire dall'articolo 48, che introduce il cosiddetto filtro nei procedimenti civili in Cassazione.

Esprime quindi le proprie riserve sul disegno di legge in esame e sulle modalità che ne hanno determinato il contenuto oltremodo eterogeneo che attualmente presenta. Al riguardo, ricorda che esso era inizialmente un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica al quale sono state apportate numerose modifiche in diverse materie che gli hanno conferito una natura incoerente e priva di una logica di fondo. Esso contiene ora, oltre a norme di assoluta delicatezza in settori sensibili come quello delle società di capitale, che sembrano non tenere conto della difficile situazione economica che si registra nel Paese, anche numerose deleghe legislative spesso prive di reali principi e criteri direttivi al Governo, che in questo modo assume un ruolo predominante nell'esercizio della funzione legislativa, prevaricando e scavalcando il Parlamento. In questo modo si rischia di mettere in crisi lo stesso sistema democratico, alterando in modo preoccupante il rapporto tra i poteri dello Stato.

Mario TASSONE (UdC) fa preliminarmente presente che la complessità e l'eterogeneità del provvedimento in esame erano già emerse nel corso della prima lettura, durante la quale si era evidenziata la rilevanza di alcune questioni che coinvolgevano l'interesse di altre Commissioni, a partire dalla Commissione Giustizia.

Il provvedimento in esame, che sembra privo di una logica di fondo, può essere migliorato e il proprio gruppo è disponibile a fornire un costruttivo contributo al riguardo, purché la maggioranza ed il Governo si dichiarino disponibili a valutare i relativi suggerimenti.

Esprime in particolare le proprie perplessità sulla effettiva portata della riforma in materia di giustizia che sembra

accentuare in modo eccessivo il ruolo della Corte di cassazione nella dichiarazione di ammissibilità dei ricorsi.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI fa preliminarmente presente che il Governo è disponibile a confrontarsi sulle diverse questioni contenute nel provvedimento in esame, a partire dalle norme in materia di giustizia civile, sulle quali non vi è l'intenzione di porre riserve ideologiche, anche perché molte di esse erano state poste all'attenzione dal Governo in carica nella scorsa legislatura.

Il disegno di legge all'esame delle Commissioni è un provvedimento che si fonda su una precisa logica di fondo, vale a dire quella di semplificare il rito processuale civile, garantendo tempi più celeri per giungere alla decisione. Non si tratta cioè di una riforma sistematica del codice di rito, ma di una serie di interventi mirati nella prospettiva illustrata.

In questo contesto si inserisce l'articolo 48, volto ad istituire il cosiddetto filtro per il ricorso in Cassazione. Si tratta di un istituto su cui si sono registrate numerose critiche, che tuttavia giudica necessario quanto meno nelle sue linee di fondo. Più in generale, fa presente che le modifiche in materia di giustizia civile approvate dal Senato sono il frutto di un preciso orientamento da parte di quel ramo del Parlamento, che non ha ritenuto di condividere il testo approvato dalla Camera, sul quale il Governo aveva invece espresso il proprio orientamento favorevole in prima lettura: si tratta del frutto dell'ordinaria dialettica parlamentare e non di una presa di posizione da parte dell'Esecutivo.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (Pdl), nel riservarsi di intervenire più diffusamente in sede di esame degli emendamenti che saranno presentati, osserva che i rilievi mossi da più parti in relazione all'articolo 45, comma 4, che prevede che la stesura del decreto delegato della riforma in materia di giustizia amministrativa possa essere delegata al Consiglio di Stato, sono forse in parte il frutto di un

frammentamento semantico legato alla locuzione « può delegare ». È infatti accaduto spesso che il Governo, per la stesura di testi normativi di particolare complessità tecnica, si sia affidato a consiglieri di Stato e ad esperti, fermo restando il ruolo della Presidenza del Consiglio e delle Commissioni parlamentari competenti, senza che con ciò si configurassero fenomeni patologici sotto il profilo del diritto. A titolo di esempio ricorda che in tal modo si è proceduto per la redazione del testo

unico delle disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità e del codice dei contratti della pubblica amministrazione. Ricorda altresì che anche la legge n. 50 del 1999, una delle leggi del pacchetto delle « leggi Bassanini », prevedeva, all'articolo 7, comma 5, che il Governo potesse demandare la redazione degli schemi di testi unici al Consiglio di Stato e che questo avesse a sua volta la facoltà di avvalersi di esperti.

La seduta termina alle 15.40.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. Testo base C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
Aggregazione di comuni alla provincia di Monza e della Brianza. C. 2258, approvata dal Senato, e C. 1511 Grimoldi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali. C. 465 Anna Teresa Formisano (<i>Esame e rinvio</i>)	14
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione. Testo base C. 907 Bernardini e C. 1643 Galletti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	15

SEDE REFERENTE

Martedì 31 marzo 2009. — Presidenza del vicepresidente Jole SANTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 16.15.

Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna.

Testo base C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 marzo 2009.

Jole SANTELLI, *presidente*, avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione Bilancio sul provvedimento in esame. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Aggregazione di comuni alla provincia di Monza e della Brianza.

C. 2258, approvata dal Senato, e C. 1511 Grimoldi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 marzo 2009.

Jole SANTELLI, *presidente*, preso atto che non vi sono richieste di intervento sul merito delle proposte di legge, ricorda che la relatrice, deputata Pastore, nel rappresentare le ragioni di urgenza per l'approvazione del provvedimento, ha proposto di chiedere il trasferimento dell'esame alla sede legislativa, sollecitando quindi i gruppi a manifestare la propria posizione al riguardo. Ricorda altresì che il Governo, nella persona del sottosegretario Davico, ha preannunciato il proprio assenso al trasferimento di sede. Invita pertanto i rappresentanti dei gruppi presenti a pronunciarsi.

David FAVIA (IdV) dichiara che il suo gruppo non è contrario al trasferimento di sede dell'esame.

Roberto ZACCARIA (PD), premesso che si riserva di acquisire sul punto le valutazioni della collega Amici, rappresentante del gruppo in Commissione, ritiene che non vi siano da parte del suo gruppo ragioni ostative al trasferimento di sede dell'esame.

Giuseppe CALDERISI (Pdl) si riserva di comunicare la posizione del suo gruppo nella giornata di oggi.

Mario TASSONE (UdC) ritiene che da parte del suo gruppo non si ravvisino difficoltà al trasferimento di sede dell'esame. Si riserva tuttavia di verificarlo e di farlo sapere alla presidenza il prima possibile.

Raffaele VOLPI (LNP), nel ringraziare i colleghi per la disponibilità dimostrata, segnala l'esigenza di procedere con la massima celerità possibile, atteso che, se si vuole consentire alle popolazioni dei comuni interessati di partecipare alle elezioni degli organi della provincia di Monza e della Brianza fin dalle prossime consultazioni di giugno, occorre che il provvedimento sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale non più tardi dell'11 aprile.

Il sottosegretario Michelino DAVICO precisa che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale deve avvenire non più tardi del 7 aprile prossimo, considerato che, per i diversi adempimenti, occorre un anticipo di almeno sessanta giorni rispetto alla data delle elezioni.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, nel ringraziare per la collaborazione i deputati intervenuti, conferma il consenso della Lega Nord Padania al trasferimento di sede dell'esame.

Jole SANTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali. C. 465 Anna Teresa Formisano.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mario TASSONE (UdC), *relatore*, ricorda che la proposta di legge della quale la Commissione inizia oggi l'esame aggiunge un nuovo articolo 114-bis al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, col fine di estendere a tutti i reati indicati dal medesimo testo unico le disposizioni recate dall'articolo 100 del testo unico per le elezioni comunali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, il quale, al primo comma, dà facoltà a qualunque elettore di « promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile », per i reati elettorali contemplati dal testo unico, e, al secondo comma, dispone che, per i medesimi reati, « l'azione penale » « si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione ». Lo scopo dell'intervento è in sostanza quello di applicare anche alle elezioni politiche – nonché alle elezioni europee ed alle consultazioni referendarie, la cui disciplina fa rinvio a quella del testo unico per l'elezione della Camera – la disciplina in materia di prescrizione dei reati elettorali che il citato articolo 100 pone per i reati commessi in occasione delle elezioni amministrative, eliminando in questo modo una ingiustificata disparità di trattamento.

Fa presente che si tratta di una proposta semplice e circoscritta, sulla quale auspica un confronto aperto e sereno con contributi da parte di tutti i gruppi.

Giuseppe CALDERISI (Pdl), premesso di nutrire alcune perplessità di fondo sul merito complessivo della proposta in esame, chiede al Governo in primo luogo di chiarire quali sarebbero le ripercussioni sul procedimento elettorale dell'eventuale approvazione della disciplina in discussione e in secondo luogo di esplicitare l'effettiva portata normativa della proposta.

Quanto al primo punto, teme infatti che consentire a tutti i cittadini di promuovere l'azione penale in relazione alle elezioni politiche possa provocare una paralisi dei procedimenti elettorali.

Quanto invece al secondo punto, osserva che la possibilità di un'azione penale popolare dovrebbe ritenersi oggi esclusa a seguito dell'abrogazione delle disposizioni che prevedono l'esercizio dell'azione penale da parte di organi diversi dal pubblico ministero, intervenuta con l'entrata in vigore dell'articolo 231 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo n. 271 del 1989. Ricorda inoltre che negli ultimi anni la giurisprudenza della Cassazione ha assunto orientamenti non univoci sul secondo comma dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960. A lungo infatti la giurisprudenza, d'accordo con la dottrina, ha interpretato i due commi dell'articolo 100 come disciplinanti fattispecie diverse: il primo comma introdurrebbe semplicemente la possibilità del cittadino di costituirsi parte civile, nel caso di un procedimento già iniziato; il secondo comma fisserebbe un termine di prescrizione più breve per i reati connessi alle elezioni amministrative, in deroga alla disciplina generale del codice penale. Il riferimento alla prescrizione dell'azione penale, anziché del reato, era considerato un mero errore terminologico. Due pronunce più recenti della Cassazione, però, hanno mutato radicalmente l'orientamento, riferendo il termine ridotto di cui all'articolo 100 alla prescrizione dell'attivazione dell'azione penale popolare di cui al primo comma del medesimo articolo 100, e non alla prescrizione del reato; ne conseguirebbe

che anche ai reati elettorali compiuti in occasione delle elezioni amministrative dovrebbe applicarsi il termine ordinario di prescrizione, come avviene oggi per le elezioni politiche; tale linea interpretativa, però, non è tenuta del tutto ferma dalla Cassazione. Alla luce di tali dati normativi, è indispensabile che il Governo chiarisca quale sia la portata normativa della novella proposta dalla deputata Formisano.

Il sottosegretario Michelino DAVICO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una successiva seduta.

Jole SANTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

Testo base C. 907 Bernardini e C. 1643 Galletti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 marzo 2009.

Jole SANTELLI, *presidente*, ricorda che il 12 febbraio scorso la Commissione ha concluso l'esame degli emendamenti ed il testo risultante è stato inviato alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Ad oggi sono pervenuti i pareri della Commissione Giustizia (favorevole con due condizioni) e della Commissione Affari sociali (favorevole con un'osservazione). Quanto al parere della Commissione Bilancio, con lettera del 19 marzo 2009 il presidente Giorgetti ha informato che la Commissione da lui presieduta aveva deliberato di richiedere al Governo, al fine dell'espressione del parere, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame. Con una succes-

siva lettera del 25 marzo, il presidente Giorgetti ha comunicato che nella seduta dello stesso giorno il rappresentante del Governo, nel segnalare che la relazione tecnica non era stata ancora predisposta, aveva rilevato l'opportunità di definire meglio le fattispecie di soggetti beneficiari del provvedimento, al fine di agevolare la redazione della medesima relazione ed in particolare le operazioni di quantificazione dei relativi oneri finanziari. Specificatamente veniva rilevato che il riferimento, contenuto nel testo, «agli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorino risulti impossibile o comporti il rilevato rischio di un sensibile aggravamento» non renderebbe agevole la quan-

tificazione della platea di soggetti potenzialmente interessati e dei conseguenti oneri. Su tale valutazione conveniva il relatore del provvedimento in Commissione Bilancio. Il Presidente Giorgetti conclude quindi la sua lettera comunicando che, sulla base di quanto esposto, la Commissione Bilancio ha preferito segnalare le questioni emerse, al fine di una valutazione della Commissione Affari costituzionali in merito all'opportunità di apportare al testo le modifiche necessarie allo scopo di superare le difficoltà evidenziate.

Quindi, rilevata l'assenza del relatore, il quale ha comunicato di non poter prendere parte alla seduta odierna, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.30.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AVVERTENZA	17
ERRATA CORRIGE	17

Martedì 31 marzo 2009.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di violenza sessuale.

C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomò, C. 574 De Corato, C. 952 Pelino, C. 1424 Governo, C. 2167 Pelino, C. 2142 Saltamartini, C. 2194 Carlucci e C. 2229 Cosenza.

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

C. 1441-bis-B.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 158 del 26 marzo 2009:

a pagina 36, dodicesima riga, le parole: « in materia di processo civile » sono sostituite dalle seguenti: « in tema di atti persecutori »;

a pagina 38, prima colonna, quindicesima riga, le parole: « in materia di processo civile » sono sostituite dalle seguenti: « in tema di atti persecutori ».

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA DELL'UNIONE EUROPEA:

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ambasciatore Guido Lenzi, nell'ambito dell'esame istruttorio della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dell'8 dicembre 2008 – Partenariato orientale (COM(2008)823) 18

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione relativa all'Organizzazione idrografica internazionale, fatto a Monaco Principato il 4 luglio 2005 (*Seguito esame e conclusione*) 18

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo ai confini « mobili » sulla linea di cresta o displuviale, effettuato a Roma il 23 e il 26 maggio 2008 (*Seguito esame e conclusione*) 19

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Convenzione firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, fatta a Bruxelles l'8 dicembre 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (*Seguito esame e conclusione*) 19

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA DELL'UNIONE EUROPEA

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 31 marzo 2009.

Audizione dell'Ambasciatore Guido Lenzi, nell'ambito dell'esame istruttorio della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dell'8 dicembre 2008 – Partenariato orientale (COM(2008)823).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9 alle 10.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 31 marzo 2009 – Presidenza del presidente Stefano STEFANI.

La seduta comincia alle 13.35.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione relativa all'Organizzazione idrografica internazionale, fatto a Monaco Principato il 4 luglio 2005.

C. 2098 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 marzo 2009.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, IV, V, VIII e IX.

Fabio EVANGELISTI (IdV) e Franco NARDUCCI (PD) preannunciano il voto favorevole dei rispettivi gruppi sul provvedimento in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera all'unanimità di conferire il mandato al relatore, onorevole Corsini, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo ai confini « mobili » sulla linea di cresta o displuviale, effettuato a Roma il 23 e il 26 maggio 2008.

C. 2208 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 marzo 2009.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che sono pervenuti il parere favorevole della I Commissione e il nulla osta della V Commissione.

Fabio EVANGELISTI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame, che è assai rilevante per la gestione di quei tratti di confine tra i due Stati che non hanno più un riscontro nella morfologia dei luoghi.

Paolo CORSINI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera all'unanimità di conferire il mandato al relatore, onorevole Narducci, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Convenzione firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, fatta a Bruxelles l'8 dicembre 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 2099 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 marzo 2009.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, V, VI, X e XIV.

Fabio EVANGELISTI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento che interviene a sanare un'anomalia nel sistema fiscale europeo e provvede a ratificare una Convenzione risalente al 1990.

Paolo CORSINI (PD) ed Enrico PIANETTA (PdL) preannunciano il voto favorevole dei rispettivi gruppi sul provvedimento in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera all'unanimità di conferire il mandato al relatore, onorevole Pini, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.45.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Generale di divisione, Adriano Vieceli, Capo del IV Reparto logistico e Dipartimento della Trasformazione dello Stato Maggiore dell'Esercito, nell'ambito dell'esame del programma pluriennale A/R n. SMD 01/2009 (Atto n. 67), del Generale di brigata aerea, Roberto Nordio, Direttore del Programma JSF del IV Reparto del Segretariato Generale della Difesa (SEGREDIFESA), nell'ambito dell'esame del programma pluriennale A/R n. SMD 02/2009 (Atto n. 65) e del Generale di brigata aerea, Gabriele Salvestroni, Capo del IV Reparto dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, nell'ambito dell'esame del programma pluriennale A/R n. SMD 03/2009 (Atto n. 66)	21
---	----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sugli esiti della missione del 17 e 18 marzo 2009 a Firenze presso l'Istituto Geografico Militare e presso lo Stabilimento Farmaceutico Militare (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	21
<i>ALLEGATO 1 (Comunicazioni)</i>	23
Sugli esiti della missione del 23 e 24 marzo 2009 a Taranto presso l'Arsenale Militare Marittimo e presso la Stazione Navale Mar Grande (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	22
<i>ALLEGATO 2 (Comunicazioni)</i>	26

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 31 marzo 2009.

Audizione del Generale di divisione, Adriano Vieceli, Capo del IV Reparto logistico e Dipartimento della Trasformazione dello Stato Maggiore dell'Esercito, nell'ambito dell'esame del programma pluriennale A/R n. SMD 01/2009 (Atto n. 67), del Generale di brigata aerea, Roberto Nordio, Direttore del Programma JSF del IV Reparto del Segretariato Generale della Difesa (SEGREDIFESA), nell'ambito dell'esame del programma pluriennale A/R n. SMD 02/2009 (Atto n. 65) e del Generale di brigata aerea, Gabriele Salvestroni, Capo del IV Reparto dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, nell'ambito dell'esame del programma pluriennale A/R n. SMD 03/2009 (Atto n. 66).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 16.25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 31 marzo 2009. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 16.25.

Sugli esiti della missione del 17 e 18 marzo 2009 a Firenze presso l'Istituto Geografico Militare e presso lo Stabilimento Farmaceutico Militare.

(Svolgimento e conclusione).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, rende comunicazioni sulla missione in titolo (*vedi allegato 1*). Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso lo svolgimento delle comunicazioni in titolo.

Sugli esiti della missione del 23 e 24 marzo 2009 a Taranto presso l'Arsenale Militare Marittimo e presso la Stazione Navale Mar Grande.

(Svolgimento e conclusione).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, rende comunicazioni sulla missione in titolo

(vedi allegato 2). Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso lo svolgimento delle comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 16.30.

ALLEGATO 1

Sugli esiti della missione del 17 e 18 marzo 2009 a Firenze presso l'Istituto Geografico Militare e presso lo Stabilimento Farmaceutico Militare.**COMUNICAZIONI**

Una delegazione della Commissione Difesa, guidata dal presidente, onorevole Edmondo Cirielli, — e composta dagli onorevoli Riccardo Mazzoni (PdL) e Giacomo Chiappori (LNP), per i gruppi di maggioranza, e dagli onorevoli Augusto Di Stanislao (IdV) e Francesco Bosi (UDC) per i gruppi di opposizione — si è recata in missione a Firenze, nei giorni 17 e 18 marzo 2009, per visitare l'Istituto Geografico Militare e lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare.

La delegazione parlamentare è stata accompagnata da un funzionario della Camera dei deputati e da un funzionario del Ministero della difesa, Ufficio per i rapporti con il Parlamento.

La visita presso l'Istituto Geografico Militare (IGM), è consistita in un *briefing* introduttivo svolto dal direttore, Brigadier Generale Carlo Colella, e in una visita alla prestigiosa sede che ospita i laboratori, attualmente operanti, alla biblioteca e al museo dell'Istituto.

Si ricorda che l'Istituto Geografico Militare (IGM) ha il compito di fornire supporto geotopografico alle Unità e ai Comandi dell'Esercito Italiano e svolge le funzioni di Ente Cartografico dello Stato ai sensi della legge 2 febbraio 1960, n. 68. Tra le attività dell'Istituto — il cui personale è impegnato nelle missioni internazionali — figurano la produzione, l'aggiornamento e la cessione di cartografia a media e piccola scala, la copertura aerofotogrammetrica del territorio nazionale, la costituzione e gestione della banca dati geografica e la conservazione della cartografia storica nazionale.

Nel corso del *briefing*, è stato sottolineato che, a differenza di quanto avviene in altri Paesi europei, che dispongono di una struttura militare ed una civile con le competenze dell'Istituto, l'Italia dopo il secondo conflitto mondiale ha optato per l'integrazione delle funzioni affidate all'istituzione militare già esistente. Già all'inizio della visita è stata segnalata dal presidente Cirielli la necessità che gli introiti derivanti dall'attività dell'Istituto possano affluire nelle casse del Ministero della difesa e non già in quelle del Ministero dell'economia e delle finanze e che comunque si promuovano attività di autofinanziamento.

È stato dato risalto al rilievo storico dell'IGM, che opera da 136 anni a supporto delle Forze armate in qualità di organo cartografico dello Stato. Nato nel 1961, l'IGM ha realizzato la prima carta dell'Italia nella scala 1:100.000 e, grazie ai progressi della fotografia all'inizio del ventesimo secolo, ha applicato la tecnica fotografica alla cartografia. Durante la prima guerra mondiale, l'IGM ha tra l'altro realizzato la prima macchina fotografica aerea e ha contribuito a scrivere le regole per la moderna fotogrammetria aerea.

In tempi moderni l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ha comportato l'assegnazione all'IGM del compito di comporre una nuova carta dell'Italia in scala 1:50.000, progetto in corso di realizzazione. Una grande novità per il settore è derivata dalla scienza geodetica spaziale e dalle nuove tecniche di telerilevamento.

L'IGM a Firenze svolge il proprio lavoro in quattro sedi, che ospitano le circa 500 unità di personale civile e 150 di personale militare. Il Brigadier Generale Colella ha espresso preoccupazione per la carenza di personale, pari a 300 unità per i civili e 200 unità per i militari.

Sul piano delle risorse finanziarie, dal *briefing* è emerso che le assegnazioni per il 2009 sono state pari a un terzo di quelle dell'anno precedente (da 1,7 milioni di euro a 465 mila): in tale situazione l'IGM può garantire al massimo la manutenzione dei macchinari esistenti, non già anche l'adeguamento delle strutture al progresso tecnologico.

Su richiesta del presidente Cirielli in merito all'attività esterna dell'IGM, il Brigadier Generale Colella ha riferito in ordine alle risorse destinate a finanziare l'attività fuori area dell'IGM: con le vendite e le riassegnazioni nel 2008 è stato possibile realizzare 1 milione di euro, interamente versato al Ministero dell'economia e delle finanze; nel 2009 le riassegnazioni ammontano a circa 500 mila euro. Ha inoltre riferito in merito collaborazioni, in ambito nazionale, con le regioni e con la pubblica amministrazione.

Un ulteriore approfondimento ha riguardato le nuove linee strategiche, fissate a partire dal 2002, con cui si è scelto di mantenere l'intero ciclo produttivo all'interno all'IGM. In questo quadro si inserisce il progetto « Soldato futuro », finalizzato ad attrezzare i militari con tutte le informazioni di carattere territoriale adeguate all'impiego.

Un rilevante versante di impegno è il progetto mondiale MGCP per la copertura dell'intero pianeta con carte 1:50.000. Al nostro Paese è stato assegnato il compito, affidato all'IGM, di realizzare la mappatura dei Balcani e del Corno d'Africa. La visita al laboratorio ha consentito di prendere visione del lavoro in corso, delle apparecchiature e dell'elevato numero di tecnici ad altissima competenza che sono impegnati in questa attività.

Inoltre, l'IGM è impegnato nel progetto MRG per la provincia di Herat in Afghanistan per dare supporto alle unità ope-

ratrice, analogamente a quanto fatto per il Kosovo e per il Libano. Considerato poi che i sistemi geodetici sono in continua evoluzione ed occorre salvare i dati applicando algoritmi di conversione, l'IGM ha dato il proprio contributo per la realizzazione di una rete satellitare in Albania, donata poi allo stesso istituto geografico albanese.

Sul versante cartografico, l'IGM ha avviato programmi con tutte le province italiane e con numerosi comuni per la scrittura delle specifiche tecniche per carte 1:2.000. A ciò si deve aggiungere l'attività di ricerca, i rapporti con le università italiane, con consorzi e aziende.

È stato infine segnalato la produzione, ad opera dell'IGM, del navigatore satellitare per fuoristrada, che rappresenta un rilevante e proficuo progetto commerciale.

Nel corso della visita alla biblioteca dell'IGM, in cui sono conservati circa 120 mila volumi, è stato dato risalto al cospicuo patrimonio contenuto nella fototeca, nella cartoteca e nella mediateca dell'IGM; tutti disponibili nel circuito delle biblioteche nazionali.

L'IGM è attivo anche nel settore editoriale, in cui vanta prestigiose pubblicazioni e progetti cofinanziati da istituti bancari. Presso l'IGM è anche avviato un master di secondo livello in « Sistemi Informativi Geografici per il monitoraggio e la gestione del territorio ».

La visita dell'Istituto Chimico Farmaceutico Militare, introdotta dal *briefing* del direttore, Brigadier Generale Giocondo Santoni, ha consentito di prendere visione della rilevante attività svolta da questa struttura, che dalla sua fondazione, assolve al compito istituzionale di produrre medicinali e materiali sanitari e di allestire unità sanitarie campali per le esigenze delle Forze armate, delle istituzioni sanitarie pubbliche e della Protezione civile. Analogamente all'IGM, lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare ha cessato la sua attività produttiva a causa del trasferimento forzato, imposto dal comando di occupazione tedesco di tutti i macchinari esistenti verso la Germania. Finita la guerra i macchinari, reperiti a

Merano, furono riportati nella sede dello Stabilimento e con essi venne ripresa la sua attività produttiva, che è andata sempre crescendo e dura fino ad oggi. Dal 2001 è alle dipendenze dell'Agenzia Industrie Difesa e operante secondo criteri industriali sotto la vigilanza del Ministero della Difesa. Lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare è intervenuto in tutte le vicende belliche e le calamità naturali del nostro Paese; inoltre è stata sviluppata la ricerca scientifica e tecnologica nel settore farmaceutico, instaurando rapporti di collaborazione con istituti universitari, ospedali, case di cura per soddisfare anche le richieste di alcuni prodotti farmaceutici difficilmente reperibili in commercio. Il bilancio dello Stabilimento ammonta a circa 5 milioni di euro all'anno.

Una delle maggiori questioni emerse ha riguardato la produzione dei cosiddetti farmaci orfani, ovvero i farmaci per malattie rare, che lo Stato ha affidato allo Stabilimento e la cui produzione non può seguire ottiche di mercato, orientate al profitto.

Il Brigadier Generale Santoni, ha riferito che le attuali difficoltà di carattere finanziario potrebbero essere superate se lo Stabilimento non fornisse il solo Esercito Italiano ma tutte le Forze Armate, che al momento risolvono le proprie esigenze di materiali sanitari presso altri soggetti.

Su sollecitazioni della delegazione, è emersa altresì la necessità che lo Stabilimento sviluppi linee di produzione di largo consumo, che garantiscano introiti ulteriori a sostegno dei settori necessariamente non orientabili ad una visione commerciale.

La visita presso lo Stabilimento si è completata con un incontro con le rappresentanze sindacali (al momento il personale dello Stabilimento è pari a 73 unità; le carenze sono pari a 14 unità) che hanno lamentato il grave *deficit* di personale specializzato, dovuto al perdurante blocco del turn over, e hanno segnalato la necessità di garantire continuità allo Stabilimento e riqualificazione del personale in servizio per la sua indiscutibile natura strategica, anche nella competizione internazionale.

ALLEGATO 2

Sugli esiti della missione del 23 e 24 marzo 2009 a Taranto presso l'Arsenale Militare Marittimo e presso la Stazione Navale Mar Grande.**COMUNICAZIONI**

Una delegazione della Commissione Difesa, guidata dal vicepresidente, onorevole Francesco Saverio Garofani (PD) – e composta, per i gruppi di maggioranza, dagli onorevoli Vincenzo Barba (PdL) e Carmine Santo Patarino (PdL), appartenente alla XII Commissione (Affari sociali), e, per i gruppi di opposizione, dagli onorevoli Rosa Maria Villecco Calipari (PD) e Augusto Di Stanislao (IdV) – si è recata in missione a Taranto, nei giorni 23 e 24 marzo 2009, per visitare l'Arsenale Militare Marittimo e la Stazione Navale Mar Grande.

La delegazione parlamentare è stata accompagnata da un funzionario della Camera dei deputati e da un funzionario del Ministero della difesa, Ufficio per i rapporti con il Parlamento.

La visita presso l'Arsenale Militare di Taranto è stata introdotta dal *briefing* da parte dell'Ammiraglio di Squadra, Gian Maria Faggioni, e dal Direttore dell'Arsenale, Ammiraglio Isp. Giulio Cobolli. Successivamente si è svolto un sopralluogo del comprensorio arsenale e un incontro con le rappresentanze sindacali.

Il *briefing* ha consentito di verificare le significative competenze del Dipartimento della Marina Militare dello Jonio e del Canale di Otranto in cui si collocano, tra l'altro, l'Arsenale di Taranto e la Base Navale Principale di Taranto. Sono quindi state illustrate le caratteristiche e potenzialità dell'Arsenale, nonché le sue prospettive connesse alla situazione delle risorse, umane e finanziarie.

Le questioni che sono apparse centrali nell'esposizione dei responsabili della Marina Militare hanno riguardato innanzi-

tutto la situazione del personale, alla luce dei dati tendenziali relativi ad una significativa riduzione dell'organico degli operai fino alle attuali 1044 unità, su un totale di 1880 dipendenti. Le proiezioni per il futuro indicano una progressiva riduzione fino a 700 operai nell'anno 2013. Oltre tale numero l'Arsenale non sarebbe in grado di garantire lo svolgimento di alcuna attività. Si tratta, come ha osservato il vicepresidente Garofani – di una soglia di sopravvivenza della struttura. Né, come ha invece chiesto l'onorevole Patarino, a tale calo della manodopera interna ha fatto riscontro un aumento dei lavori assegnati all'esterno. Nella discussione è altresì emerso il tema dell'aggiornamento professionale alla luce della rilevante funzione formativa svolta dall'Arsenale, che può essere valorizzata in una fase di crisi come l'attuale.

Sono stati inoltre riferiti elementi sulla programmazione dei lavori, effettuata nel 2008, relativamente ai lavori conclusi e a quelli di cui l'Arsenale dovrà occuparsi in via permanente.

Secondo stime dei vertici dell'Arsenale ogni anno sarebbe necessario garantire dai 25 ai 30 milioni di euro per mantenere il livello manutentivo standard, al di sotto del quale l'attività non potrebbe proseguire. A proposito dell'impatto economico dell'Arsenale sull'indotto complessivo, sono stati misurati in 24,2 milioni di euro gli importi versati per gli appalti nell'anno 2008.

I vertici dell'Arsenale hanno segnalato tra i punti di forza dell'Arsenale la capacità di sostenere con ottimi risultati più della metà della flotta italiana; il *know-how* sul versante della manutenzione del

naviglio, da tenere distinto dalla costruzione dello stesso; la capacità e preparazione del settore commesse e l'ottimo livello delle nicchie produttive, con particolare riferimento ai bacini.

Sul versante dei punti di debolezza, sono state lamentate le eccessive ingessature normative; l'età del personale civile, la cui età media è di circa 54 anni; le carenze formative; i finanziamenti di esercizio in via di progressiva riduzione. Sono inoltre mancati per troppo tempo interventi di adeguamento delle infrastrutture e attrezzature (non sono stati erogati i finanziamenti previsti a tal fine dalla legge finanziaria per il 2005) e la chiusura delle officine, a seguito di interventi dell'Ispettorato del Lavoro, ha ulteriormente aggravato la situazione complessiva dello stabilimento. Dopo il 2007 le lavorazioni sono proseguite ricorrendo allo svolgimento degli interventi di manutenzione direttamente a bordo e al sostegno da parte di strutture esterne ed è poi decollato il Piano Brin. Al momento la maggior parte del Piano è stata avviata e l'ammodernamento totale dell'Arsenale potrà dirsi completo entro il 2012.

Quanto alle possibili iniziative parlamentari in questa materia, l'Ammiraglio ha auspicato una valorizzazione dell'Arsenale in un'ottica moderna sia sul piano della gestione che dei profili contrattuali al fine di accrescere la competitività della struttura.

Il successivo incontro con le rappresentanze sindacali ha consentito di dare risalto alle tematiche più avvertite dai lavoratori, tra le quali è emersa la preoccupazione per una possibile privatizzazione di alcune parti dell'Arsenale. Sono state sottolineate le dure condizioni di lavoro per gli operai dell'Arsenale, che hanno considerato umilianti gli interventi della magistratura per la chiusura delle officine. È stato ricordato il contributo dei cittadini di Taranto e dell'intero territorio all'Arsenale e alla Marina Militare italiana. È stato altresì richiesto di potere al più presto avviare un confronto con i vertici della Difesa sul « piano di riorganizzazione industriale » con particolare riferimento al

destino dell'Arsenale. In questa sede i componenti della delegazione hanno fatto esplicito riferimento all'esame parlamentare del provvedimento relativo all'istituzione della cosiddetta « Servizi Difesa spa » quale occasione ottimale per avviare un confronto con le parti sociali anche su tali temi. I componenti della delegazione hanno espresso piena condivisione sull'opportunità di mantenere in vita l'Arsenale, in considerazione del suo carattere strategico, e sulla necessità di procedere ad una riqualificazione del personale. L'impegno comune riguarda la tutela delle professionalità e dell'occupazione, al di là delle scelte di fondo che saranno operate sugli assetti gestionali. Un ulteriore aspetto condiviso, connesso alla questione dell'Arsenale, attiene la tutela dell'interesse nazionale rispetto alla presenza di rilevanti infrastrutture produttive nelle Sud del Paese.

La missione a Taranto si è completata con la visita della Stazione Navale Mar Grande (SNMG), inaugurata nel 2004 e chiamata a svolgere interventi tecnici e manutentivi per le unità navali. Considerata come un punto di eccellenza a livello europeo ed internazionale, la Stazione ospita gruppi navali NATO e multinazionali che possono ormeggiare lungo i circa 3,5 chilometri di banchina disponibile. La delegazione ha potuto visitare la torre di controllo della Stazione, la centrale di conversione, il Molo Nord e la Nave Etna, che è l'unità di bandiera su cui è imbarcato normalmente il comandante delle forze d'altura.

In occasione della visita dell'unità navale Etna, la delegazione ha assistito ad una presentazione relativa al comando delle Forze di altura della Marina Militare (COMFORAL; COMITMARFOR), con riferimento alla collocazione nell'ambito della struttura della Difesa, al ruolo in ambito NATO e agli attuali impegni internazionali. In ambito nazionale, l'attività di COMITMARFOR è rivolta all'assolvimento dei compiti istituzionali della Marina Militare d'alto mare, ai quali si aggiungono periodicamente impegni internazionali. Per quanto concerne il ruolo

nelle forze NATO, l'ammiraglio comandante COMITMARFOR riveste il ruolo di comandante della componente marittima della forza di pronto intervento. COMITMARFOR ha svolto il suo primo turno in qualità di *Maritime Component Comman-*

der – MCC per le rotazioni NATO Response Force 5 e 6, dal luglio 2005 al giugno 2006. Lo *staff* si compone di 110 elementi, inclusa una permanente presenza multinazionale di 11 ufficiali provenienti da nazioni alleate.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01234 Fugatti: Ripartizione del fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie	29
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	31
5-01235 Fluvi: Conseguenze derivanti dall'eliminazione dell'obbligo di tenuta del libro soci	29
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	30

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 31 marzo 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Nicola Cosentino.

La seduta comincia alle 14.05.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte che le interrogazioni nn. 5-01016 Occhiuto e 5-01236 Milo, su richiesta del Governo, concordi i presentatori, saranno discusse in altra seduta.

5-01234 Fugatti: Ripartizione del fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che l'interrogazione n. 5-01234 Fugatti è stata sottoscritta dal deputato Comaroli.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmataria.

Il Sottosegretario Nicola COSENTINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita.

5-01235 Fluvi: Conseguenze derivanti dall'eliminazione dell'obbligo di tenuta del libro soci.

Alberto FLUVI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Nicola COSENTINO segnala di non poter fornire elementi in merito all'interrogazione in titolo, la quale affronta tematiche rientranti nella competenza del Ministero della giustizia.

Alberto FLUVI (PD) prende atto della dichiarazione del Sottosegretario, riservandosi di riformulare l'interrogazione, al fine di discuterla presso la Commissione

Giustizia; ritiene, peraltro, che l'atto di sindacato ispettivo, riguardando una questione relativa alla disciplina delle società di capitale, investa anche la competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo evidenzia come l'eliminazione del libro dei soci dal novero dei libri sociali obbligatori, operata dal decreto-legge n. 185 del 2008 con finalità di semplificazione, rischi in realtà di determinare ulteriori complicazioni per le società, in quanto l'abolizione di uno strumento che consentiva di avere un controllo costante ed immediato sulla composizione della compagine sociale, obbliga le società stesse a compiere, prima di ogni assemblea, una visura presso la competente Camera di commercio, al fine di verificare il conte-

nuto del registro dei soci. Sottolinea quindi l'esigenza di compiere al riguardo un'ulteriore riflessione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 31 marzo 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

ALLEGATO

5-01234 Fugatti: Ripartizione del fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Fugatti ed altri chiedono in che modo il Governo intenda ripartire il fondo istituito dal comma 343, dell'articolo 1, della legge finanziaria per il 2006, in particolare, quale quota intenda destinare alla tutela dei risparmiatori Alitalia e se, a valere sul predetto fondo, siano, in qualche modo, già previsti impegni per il risarcimento delle vittime di precedenti frodi.

Al riguardo, si fa presente che ai sensi dell'articolo 1, comma 345-*decies*, della legge 266 del 2005, il Ministro dell'Economia e delle Finanze determina, con decreto di natura non regolamentare, il riparto del Fondo tra i diversi beneficiari previsti dalla legge: azionisti Alitalia, risparmiatori vittime di frodi finanziarie,

possessori di obbligazioni della Repubblica Argentina, ricerca scientifica, carta acquisti.

Giova precisare che mentre per i depositi di somme di denaro il termine per il versamento al Fondo in questione è scaduto in data 15 dicembre 2008, per gli assegni circolari non riscossi, le polizze vita prescritte, gli strumenti finanziari il termine scadrà il 31 maggio 2009.

Pertanto, soltanto dopo tale data (31 maggio 2009) sarà possibile determinare l'ammontare esatto delle risorse che affluiranno al citato fondo e conseguentemente decidere le quote da destinare al risarcimento delle vittime in questione. Allo stato attuale, non risultano già previsti impegni.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Confindustria e Fondazione Agnelli, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 953 Aprea, adottata come testo base, ed abbinate recanti «Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti»	32
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	32

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 31 marzo 2009.

Audizione informale di rappresentanti di Confindustria e Fondazione Agnelli, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 953 Aprea, adottata come testo base, ed abbinate recanti «Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 16.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.50 alle 17.05.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	33
Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato. (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. Doc. LXXXVII, n. 1. (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	33

COMITATO RISTRETTO:

Riqualficazione e recupero dei centri storici. C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci.	38
--	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 31 marzo 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 14.15.

Sui lavori della Commissione

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone che domani, mercoledì 1° aprile, la Commissione venga convocata alle ore 8.45, prevedendo lo svolgimento dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e della seduta di sindacato ispettivo dedicata allo svolgimento delle interrogazioni, rinviando gli altri punti all'ordine del giorno ad altra seduta.

La Commissione conviene.

Legge comunitaria 2008.

C. 2320 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007.

Doc. LXXXVII, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, fa presente che la Commissione procederà all'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, del disegno di legge comunitaria 2008 e della Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2007. Al riguardo, ricorda che la Commissione esamina le parti di sua competenza del disegno di legge comunitaria, che è assegnato in sede referente alla XIV Commissione, e conclude tale esame con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che può parteci-

pare alle sedute della XIV Commissione. Gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione saranno trasmessi in allegato alla relazione e si ritengono accolti dalla XIV Commissione, qualora questa non li respinga per motivi di compatibilità comunitaria o di coordinamento generale. A tal fine, gli emendamenti presentati in Commissione saranno sottoposti al vaglio preventivo della presidenza della Commissione, sulla base delle specifiche regole di ammissibilità. Ricorda, altresì che, congiuntamente al disegno di legge comunitaria, la Commissione esamina anche le parti di sua competenza della citata Relazione annuale e conclude tale esame con l'approvazione di un parere. Ricorda, infine, che la Commissione dovrà trasmettere alla XIV Commissione la relazione sul disegno di legge comunitaria ed il parere sulla Relazione annuale entro mercoledì 8 aprile 2009. Propone, al riguardo, che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge C. 2320 sia fissato alle ore 17 di giovedì 2 aprile.

La Commissione conviene.

Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, illustra i provvedimenti in titolo, riferendo preliminarmente che il disegno di legge comunitaria 2008, già approvato dal Senato, consta di 46 articoli, suddivisi in quattro Capi, nonché di due allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi (recanti rispettivamente 8 e 42 direttive).

Osserva, quindi, che il disegno di legge interviene in diversi settori, ora delegando il Governo all'adeguamento dell'ordinamento nazionale mediante l'adozione di decreti legislativi, ora modificando direttamente la legislazione vigente per assicurarne la conformità all'ordinamento comunitario. Segnala altresì che la relazione illustrativa reca l'elenco delle direttive da attuare in via amministrativa e dei provvedimenti assunti a livello regionale per il recepimento e l'attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome. Per quanto di competenza della Commis-

sione, osserva anzitutto che il provvedimento segna l'avvio del processo di recepimento nell'ordinamento interno delle norme approvate in sede di revisione di due importanti direttive-quadro, quella sui rifiuti e quella sulla qualità dell'aria. Al riguardo, segnala che il disegno di legge prevede, al comma 1 dell'articolo 10, come modificato nel corso dell'esame al Senato, alcuni adempimenti e l'indicazione di ulteriori criteri direttivi per l'esercizio della delega, da parte del Governo, per il recepimento della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria, la quale sostituisce le precedenti direttive in materia, apportando alcuni elementi innovanti al quadro della legislazione vigente. Ai sensi del comma 1 il Governo, nel predisporre il decreto legislativo, deve acquisire il parere della Conferenza Stato-Regioni e seguire i seguenti principi e criteri direttivi aggiuntivi rispetto a quelli dettati dall'articolo 2: Essi consistono nel prevedere adeguati poteri di coordinamento, di approvazione e di risoluzione dei casi di inadempimento, diretti a garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel quadro del riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali per l'attuazione dei compiti definiti dalla legislazione comunitaria, coordinare la disciplina relativa alla pianificazione ed alla programmazione della qualità dell'aria con le norme vigenti in materia di autorizzazioni alle emissioni, agli impianti termici civili, ai combustibili e alla circolazione veicolare, allo scopo di permettere l'attuazione dei piani e programmi mediante gli strumenti e gli interventi previsti da tali norme di settore, nonché abrogare espressamente, al fine dell'unificazione della normativa nazionale in materia di qualità dell'aria, le disposizioni con cui sono state attuate le direttive 96/62/CE, 1999/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE e 2004/107/CE, prevedendo le opportune modifiche che assicurino la coerenza della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inerente alla tutela dell'aria e alla riduzione delle emissioni in atmosfera, con il nuovo quadro normativo in materia di qualità dell'aria.

Relativamente a quest'ultimo criterio direttivo, ritiene importante rilevare che, rispetto alla direttiva 2008/50/CE, che non prevede l'abrogazione della precedente direttiva 2004/107/CE, la norma in commento prevede, al fine di unificare la normativa nazionale in materia, anche l'abrogazione – e quindi la trasposizione delle relative norme nell'emanando schema di decreto – del decreto legislativo n. 152 del 2006. Al riguardo, sottolinea che, al fine di pervenire ad una disciplina in materia di qualità dell'aria che sia coerente con le disposizioni della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. *Codice dell'ambiente*), sembrerebbe opportuno inserire tutta la citata disciplina direttamente nel Codice dell'ambiente. Ciò consentirebbe di attuare, almeno in buona parte, anche il necessario coordinamento previsto dalla lettera *b*).

In merito alle direttive indicate negli Allegati, ricorda che nell'Allegato A è prevista l'attuazione della direttiva 2007/60/CE, in materia di valutazione e gestione dei rischi di alluvioni. L'obiettivo del provvedimento è quello di istituire un quadro comune per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni. L'unità territoriale di riferimento per la gestione del rischio di alluvioni è rappresentata dal « distretto idrografico ». Per i distretti idrografici che ricadono interamente nel loro territorio, gli Stati membri garantiscono che venga predisposto un unico piano di gestione del rischio di alluvioni oppure una serie di piani di gestione del rischio di alluvioni coordinati a livello di distretto idrografico.

Osserva, quindi, che nell'Allegato B sono previste cinque direttive che interessano la competenza della Commissione. La prima è la direttiva 2007/2/CE, cosiddetta *Inspire*, (acronimo per Infrastructure for Spatial Information in Europe – Infrastruttura per l'Informazione Territoriale in Europa) reca le norme per l'istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea, con la finalità di consentire lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzo di dati geografici e ambientali interoperabili e di servizi legati a tali dati. Una seconda

direttiva inserita nell'Allegato B è la direttiva 2007/66/CE, che prevede alcune modifiche alle direttive sui ricorsi in materia di appalti, è volta essenzialmente a migliorare l'efficacia dei mezzi di tutela, quali le procedure di ricorso, al fine di garantire maggiore trasparenza delle procedure di aggiudicazione nonché ad assicurare la parità di trattamento e la non discriminazione delle imprese interessate.

Ulteriore direttiva d'interesse della Commissione è la direttiva 2008/56/CE, « direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino » che si propone l'intento di « costituire il pilastro ambientale della futura politica marittima dell'Unione europea », stabilendo dei principi comuni sulla base dei quali gli Stati membri devono elaborare le proprie specifiche strategie per raggiungere – entro il 2020 – un buono stato ecologico delle acque marine. Infine, riferisce che è inserita la nuova direttiva quadro in materia di rifiuti 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008. A tal fine vengono introdotte nuove definizioni allo scopo di prevenire le possibili distorsioni sul mercato derivanti da un'applicazione non uniforme delle nozioni in oggetto. Benché la definizione di rifiuto rimanga sostanzialmente immutata, vengono rivisitate alcune nozioni, prima fra tutte quella di « sottoprodotto », intese a meglio definire l'ambito di applicazione della legislazione comunitaria in materia. Vengono, inoltre, riviste le definizioni di « riciclaggio », « riutilizzo », « preparazione per il riutilizzo », « raccolta » e « recupero », nonché fissati i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto (cd. *end of waste*). In particolare, segnala che il concetto di « sottoprodotto », seppur non nuovo nel diritto comunitario (in quanto oggetto di ricostruzione giurisprudenziale fin dal 2002), viene inserito per la prima volta in un provvedimento legislativo comunitario. Ai sensi del successivo articolo 6 (relativo alla « cessazione della qualifica di rifiuto »), taluni rifiuti specifici cessano di essere tali, quando siano sottoposti a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfino determinati criteri da elaborare conforme-

mente ad una serie di condizioni stabilite dalla norma. Viene, poi, prevista l'istituzione di un nuovo quadro normativo adeguato per lo sviluppo delle attività di recupero e riciclo mediante, soprattutto: l'introduzione di soglie di efficienza energetica al fine di inquadrare le operazioni di trattamento dei rifiuti urbani in inceneritori municipali come attività di recupero o di smaltimento, l'inserimento di chiari obiettivi in materia di riciclaggio. Infatti, nell'ambito delle operazioni di recupero vengono infatti riconosciuti due tipi di incenerimento: quello volto a valorizzare i rifiuti e quello volto ad eliminarli. Nell'allegato II della direttiva sono riportate le percentuali dell'indice di efficienza energetica quale linea di demarcazione per la classificazione delle operazioni di incenerimento come « recupero » o « smaltimento ». Esse sono fissate al 60 per cento per gli impianti già esistenti e al 65 per cento per quelli autorizzati dopo il 31 dicembre 2008.

Quanto alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2007, osserva preliminarmente che tale atto è stato presentato dal precedente Governo e adottato poi da quello in carica. Con specifico riferimento, inoltre, alle parti di interesse della Commissione, segnala che nel corso del 2007, la Commissione europea ha presentato una serie organica di proposte di direttive finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo della riduzione delle emissioni di gas serra del 20 per cento, rispetto ai valori del 1990, entro il 2020. Si tratta di proposte attuative del Piano d'azione globale in materia di energia, approvato dal Consiglio europeo nel marzo del 2007, con cui si è inteso fornire un quadro di riferimento comune per la definizione di una strategia europea per il rafforzamento della sicurezza energetica e della competitività dell'Europa, nonché per indirizzare i Paesi dell'Unione europea verso uno sviluppo sostenibile, con un'economia a basse emissioni di CO₂ e improntata all'efficienza energetica. In particolare, ricorda che il Piano aveva fissato, insieme al citato obiettivo generale della riduzione del 20 per cento delle

emissioni di gas serra entro il 2020, quelli altrettanto impegnativi dell'incremento del 20 per cento dell'efficienza energetica, dell'aumento del 20 per cento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, nonché dell'aumento della quota di consumo di biocarburanti pari al 10 per cento dei consumi energetici.

Al riguardo, richiamandosi all'approfondito dibattito svolto dalla Commissione nell'ambito dell'esame delle citate proposte di direttive comunitarie e al contenuto del documento finale dalla stessa approvato nella seduta dell'11 dicembre 2008, ritiene importante ribadire in questa sede due valutazioni politiche: la prima di conferma del giudizio positivo già espresso dal Governo e dal Parlamento italiano in ordine all'intenzione dell'Unione europea di collocarsi in posizione avanguardia nell'impegno per il conseguimento degli obiettivi concordati a livello internazionale; la seconda, non meno importante, di riaffermazione della necessità ineludibile di tenere conto che la realizzazione degli indicati obiettivi non può prescindere da una seria analisi della loro sostenibilità, sia dal punto di vista economico e finanziario, sia da quello relativo alle specifiche caratteristiche del nostro sistema produttivo e all'impatto che sullo stesso deriverebbe a causa del processo di applicazione delle misure necessarie a conseguire gli obiettivi indicati.

Infine, sempre richiamandosi al contenuto del citato documento finale approvato dalla Commissione sottolinea che, rispetto al momento della predisposizione della relazione in esame, lo scenario economico internazionale ed europeo è radicalmente mutato per effetto della grave situazione di crisi economica in atto e che tale nuovo scenario impone di non trascurare i rischi che l'aggravamento della crisi renda eccessivamente gravoso, per le imprese italiane e, in generale, per le imprese europee, l'integrale rispetto degli obiettivi stabiliti, in ragione dell'appesantimento dei costi di produzione che ne potrebbe derivare e della conseguente ulteriore perdita di competitività, con il

rischio di indurre le imprese stesse alla delocalizzazione con conseguente riduzione dell'occupazione.

Ermete REALACCI (PD) ritiene opportuno fissare brevemente tre punti che, a suo avviso, occorrerebbe tenere ben presenti nel corso della discussione sui provvedimenti in titolo e, più in generale, nel dibattito politico sull'intreccio delle tematiche relative alla crisi economica e alle politiche ambientali. Sotto questo profilo, ritiene anzitutto che vada abbandonato l'atteggiamento fortemente « difensivo » che ha fin qui caratterizzato l'azione del Governo italiano, attestato su una insostenibile posizione secondo la quale, nel tempo della crisi economica, sarebbe quasi un lusso occuparsi di ambiente. Si tratta, infatti, a suo giudizio, di una posizione politica che rischia di marginalizzare l'Italia nello scenario internazionale, com'è apparso evidente, ad esempio, nel momento in cui sono stati gli USA, e non l'Italia che è il Paese organizzatore del prossimo G8, ad assumere l'iniziativa per un *Summit* internazionale – da tenere all'interno del G8 – dedicato specificamente alle politiche ambientali intese come leva essenziale per uscire dalla crisi economica in atto.

In secondo luogo, osserva che l'esame del disegno di legge comunitaria 2008 e la concomitante assegnazione in sede consultiva del disegno di legge n. 1441-bis-B avviano formalmente una discussione, già abbozzata in passato, sull'opportunità di una revisione del decreto legislativo n. 152 del 2006 attraverso lo strumento della delega legislativa, oltre sul contenuto e sull'ampiezza di tale eventuale atto di delegazione legislativa. Al riguardo, ritiene tuttavia indispensabile richiamare l'attenzione del Presidente e della maggioranza sulla valenza fortemente negativa dell'inserimento nel citato disegno di legge n. 1441-bis-B, nel corso del suo esame presso il Senato, di una delega legislativa « in bianco » per la riforma del decreto legislativo n. 152 del 2006, per giunta senza neppure la previsione della procedura del doppio parere delle Commissioni

parlamentari che in passato ha alquanto garantito l'effettiva partecipazione del Parlamento nella fase di attuazione della delega.

Infine, con riferimento ad una specifica disposizione del disegno di legge comunitaria 2008, critica la disposizione introdotta nel corso dell'esame al Senato che, in violazione della normativa comunitaria in materia di protezione degli uccelli selvatici, elimina di fatto i limiti normativi alla durata della stagione venatoria, esponendo l'Italia più che al rischio alla certezza dell'apertura di gravi e onerose procedure d'infrazione da parte delle istituzioni comunitarie. In proposito, preannuncia la presentazione di emendamenti per abrogare la disposizione introdotta al Senato, richiamando anche la maggioranza alla necessità di cancellare una norma che, illudendo i cittadini di poter facilitare l'esercizio della caccia, provocherà unicamente un grave contenzioso in sede comunitaria che finirà per mettere in discussione le stesse possibilità di esercizio dell'attività venatoria.

Alessandro BRATTI (PD) riservandosi di affrontare più compiutamente alcune questioni nel prosieguo del dibattito, ritiene importante sottolineare fin d'ora la complessità e la delicatezza per l'Italia del recepimento della nuova direttiva comunitaria in materia di qualità dell'aria. Infatti, la stretta connessione esistente sul piano normativo fra la materia in questione e quella delle procedure amministrative per il rilascio alle aziende delle autorizzazioni alle emissioni nell'atmosfera pone dei problemi seri, che andranno affrontati con ponderatezza e con grande senso di responsabilità, per scongiurare il rischio che in alcune aree del Paese, e in modo particolare nell'area della pianura padana, ci si possa trovare di fronte all'irrisolvibile dilemma di un abbassamento del livello di tutela ambientale e sanitaria dei cittadini, ovvero della frapposizione di un inaccettabile ostacolo allo svolgimento delle attività produttive e alla creazione della ricchezza indispensabile allo sviluppo del Paese. In fine, os-

serva che proprio il recepimento della citata direttiva comunitaria richiama l'attenzione alla necessità di dotare su tutto il territorio nazionale le strutture e gli organi preposti, a cominciare dall'ISPRA, di adeguate risorse e strumentazioni – oggi messe a disposizione soltanto da poche regioni – per un'efficace azione di rilevamento e di analisi dei dati a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini.

Giuseppe SCALERA, (PdL), *relatore*, ritiene che le osservazioni ed i rilievi svolti rivestano particolare importanza e devono essere tenuti nella massima considerazione. In particolare, trova pertinenti i rilievi svolti dal deputato Realacci in ordine alla necessità di garantire un ruolo di primo piano alla Commissione nel procedimento di revisione della normativa relativa al codice ambientale. Quanto alle considerazioni svolte dal deputato Bratti, ritiene particolarmente importante che il Governo, nel dare attuazione alla nuova normativa comunitaria in materia di qualità dell'aria, tenga in considerazione le peculiari esigenze dei territori nei quali vi è uno sviluppo industriale particolarmente intenso. Si riserva, quindi, di esaminare le eventuali proposte emendative che saranno presentate in riferimento al provvedimento in esame.

Il sottosegretario Roberto MENIA esprime apprezzamento per l'approfondita ed articolata illustrazione del provvedimento svolta dal relatore. In particolare, ritiene molto importante quanto sottolineato in merito alla necessità di svolgere un ruolo attivo nella definizione delle politiche europee che sia capace di coniugare obiettivi ambiziosi dal punto di vista ambientale con le nuove esigenze manifestatesi nell'attuale periodo di crisi economica. Ribadisce, inoltre, come del resto già rilevato dal relatore, l'importanza delle nuove disposizioni comunitarie in materia di rifiuti che introducono il concetto di « sottoprodotto ».

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 31 marzo 2009.

Riqualificazione e recupero dei centri storici.

C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15 alle 15.10.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale. C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin e C. 2177 Cosenza (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo unificato come testo base)	39
ALLEGATO (Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base)	49
Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa. C. 2128 Meta (Esame e rinvio)	44

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana gestori aeroporti (ASSAEROPORTI) (Svolgimento e conclusione)	48
--	----

SEDE REFERENTE

Martedì 31 marzo 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario delle infrastrutture e dei trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale.

C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin e C. 2177 Cosenza.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo unificato come testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 febbraio 2009.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, fa presente che il testo che la Commissione si accinge ad adottare come testo base è il frutto di un lungo lavoro. Ricorda che questo lavoro ha avuto inizio nella scorsa legislatura, quando la Commissione trasporti pervenne a predisporre un testo, che fu approvato in prima lettura dalla Camera e che all'attività legislativa si accompagnò un'ampia indagine conoscitiva, il cui documento finale, ricco di utili indicazioni, fu approvato il 5 marzo 2008, quando le Camere erano già state sciolte.

Fa presente che il lavoro svolto nella precedente legislatura è stato ripreso nella proposta di legge n. 649, presentata dal collega Meta e da altri deputati, che ha costituito il punto di partenza per la predisposizione del testo base che oggi è all'esame della Commissione. Sottolinea che diverse parti di questo testo riproducono, integralmente o con limitati adattamenti, disposizioni contenute nella propo-

sta di legge Meta. Nel citare le più rilevanti, ricorda gli articoli concernenti la guida accompagnata, la complessa disciplina in materia di periodi di guida, interruzioni e relativa documentazione per i conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose, le specifiche previsioni relative alla sospensione della patente per i neopatentati, l'introduzione di una normativa, finora assente, per consentire l'applicazione del sequestro e del fermo amministrativo dei veicoli nel caso di ipotesi di reato.

Avverte che insieme alla proposta di legge Meta, sono state assegnate alla Commissione sedici altre proposte di legge presentate dai deputati nei primi mesi della legislatura in corso, che intervenivano sulle medesime materie o comunque su parti del codice della strada attinenti ai profili della sicurezza, a ulteriore attestazione della rilevanza e anche dell'urgenza di tali temi. Rispetto al gran numero di proposte presentate, osserva che la Commissione ha scelto, a suo giudizio opportunamente, di attivarsi in un duplice modo. Per un verso, è stata condotta un'indagine conoscitiva, nell'ambito dell'istruttoria delle proposte di legge assegnate, che ha completato e aggiornato l'attività conoscitiva compiuta nella precedente legislatura. Per l'altro, è stato nominato un comitato ristretto con il compito di definire un testo unificato, che ha iniziato i propri lavori il 18 gennaio scorso. Ricorda quindi che il comitato ha lavorato in modo serrato per due mesi e ha predisposto il testo unificato che è oggi all'esame della Commissione. Ribadisce che il testo unificato ha assunto come base di partenza la proposta di legge Meta, che è stata rivista per tenere conto delle modifiche nel frattempo intervenute nel testo del codice della strada e, in alcune parti, semplificata. Fa presente che al tempo stesso sono state inserite nuove disposizioni, provenienti da altre proposte di legge abbinate o segnalate nel corso dei lavori del comitato ristretto. In particolare, il testo unificato ha inteso affrontare alcune questioni di particolare rilievo rispetto alla tematica della sicurezza.

Passando ad illustrarle brevemente, sottolinea che in primo luogo è stato inserito il divieto di guidare dopo aver assunto bevande alcoliche per alcune, specifiche categorie di conducenti: i giovani da 18 a 21 anni e i neopatentati nei primi tre anni dal conseguimento della patente; i conducenti che esercitino di professione l'attività di trasporto di persone o cose su strada; tutti coloro che si trovino comunque alla guida di mezzi pesanti (con massa superiore a 3,5 tonnellate). Per queste stesse categorie di conducenti sono state contestualmente aggravate le sanzioni, che già nel testo vigente del codice sono di carattere penale, nel caso in cui sia accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro o nel caso di guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Si è infine previsto che, nel caso di conducente minore di anni diciotto, la guida dopo aver assunto bevande alcoliche comporti l'impossibilità di conseguire la patente di guida di categoria B prima del ventunesimo anno di età.

In secondo luogo, è stata rivista complessivamente la normativa in materia di sanzioni per i conducenti che guidino in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti, in particolare nel caso in cui si verificano incidenti ad essi imputabili. Ricorda che questo aspetto si è rivelato di particolare complessità, anche sotto il profilo tecnico. Non si è trattato, infatti, soltanto di aggravare le sanzioni previste, che sono state, anche di recente, a più riprese inasprite con provvedimenti d'urgenza, adottati anche sulla spinta emotiva di gravi fatti di cronaca. Si è trattato piuttosto di rivedere tali sanzioni, in modo da mantenere e, per certi aspetti, anche ripristinare la coerenza complessiva del quadro sanzionatorio. Al tempo stesso si è imposta l'esigenza di assicurare l'efficacia immediata delle sanzioni ovvero dei provvedimenti adottati in via cautelare, dal momento che, come è facile constatare, proprio nel caso delle infrazioni più gravi, che determinano ipotesi di reato, il macchinoso funzionamento della giustizia nel nostro paese determina gravi ritardi nel-

l'irrogazione delle pene o addirittura la rende assai incerta. In proposito giudica assai significative le misure introdotte nel testo unificato al fine di assicurare, nei casi di guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o in stato di alterazione psico-fisica o se, in condizioni di ebbrezza o di alterazione, si provocano incidenti, l'immediato ritiro della patente, il prolungamento della sospensione provvisoria della validità della patente stessa, disposta dal prefetto, e il sequestro del veicolo effettuato dal medesimo agente che ha accertato la violazione.

Fa presente che un terzo tema su cui si sono concentrati i lavori del comitato ristretto riguarda la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie inflitte per violazione delle disposizioni del codice della strada; in parole semplici, dei proventi delle multe. Queste risorse, proprio in ragione della loro provenienza, devono essere utilizzate, se non interamente, almeno in misura significativa, ad aumentare la sicurezza stradale, in particolare attraverso il potenziamento dei controlli e il miglioramento della segnaletica. Nella situazione attuale ciò non accade. I proventi delle multe sono di spettanza statale o comunale, a seconda dell'organo che ha inflitto la multa. Nel caso dei proventi statali solo una parte del tutto esigua è destinata a finalità connesse con la sicurezza stradale. Per quanto riguarda i proventi dei comuni, osserva che il testo vigente del codice della strada prevede l'obbligo di destinarne il 50 per cento a impieghi comunque riconducibili alla sicurezza stradale, ma questo obbligo è largamente disatteso. Il testo unificato predisposto dal comitato ristretto, da un lato, in linea con alcune disposizioni già inserite nel disegno di legge in materia di sicurezza pubblica, approvato in prima lettura dal Senato, prevede che il 20 per cento dei proventi di spettanza dello Stato sia destinato a finanziare l'attuazione degli interventi inclusi nel Piano nazionale della sicurezza stradale e il 17,5 per cento (ripartito tra polizia e carabinieri, rispettivamente per il 12,5 per cento e il 5 per cento) sia utilizzato per potenziare i con-

trolli, attraverso l'acquisto di mezzi e attrezzature e il finanziamento degli accertamenti previsti nel caso di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica. D'altro lato, per quanto riguarda i proventi dei comuni, si introducono obblighi stringenti di informazione sul loro utilizzo e una penalizzazione sui finanziamenti a valere sul fondo ordinario, in modo da assicurare che effettivamente il 50 per cento delle risorse finanziarie derivanti dalle multe sia impiegato per interventi strettamente connessi alla sicurezza stradale, anche in questo caso con particolare riferimento al miglioramento della segnaletica e al potenziamento dei controlli.

Sottolinea che, insieme ai lavori già svolti nella precedente legislatura e all'attività del comitato ristretto, un contributo importante alla predisposizione del testo all'esame è venuto dalla collaborazione offerta dal Governo, e più precisamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Questa collaborazione si è manifestata sia attraverso il supporto tecnico fornito, ad esempio, per quanto concerne la definizione della parte sanzionatoria o delle disposizioni relative ad una questione, che ritengo assai rilevante, come la disciplina della targa personale, sia attraverso l'indicazione di alcuni ulteriori interventi, finalizzati soprattutto alla semplificazione e al superamento di cause di contenzioso. Si limita a ricordare, in questo senso, la previsione del rilascio di un permesso di guida provvisorio in occasione del rinnovo della patente, per evitare i disagi derivanti dai ritardi nello svolgimento delle visite presso le commissioni mediche locali.

Evidenzia che da questa complessa attività preparatoria è risultato un testo ampio, articolato in tre capi, di cui il primo reca modifiche al codice della strada, il secondo reca ulteriori disposizioni in materia di sicurezza stradale e il terzo introduce interventi di semplificazione e coordinamento. Tra le altre misure particolarmente significative, richiama, sia pure brevemente, in primo luogo, quelle relative alla disciplina delle autoscuole, riguardo alla quale sono stati inseriti vin-

coli in merito ai requisiti degli istruttori e dell'autoscuola nel suo complesso, oltre che misure volte a favorire il raggruppamento di più autoscuole in centri di istruzione automobilistica, in modo da fronteggiare il rischio, a mio parere assai grave e reale, che la liberalizzazione delle autoscuole comporti un forte scadimento dell'attività di formazione.

Ritiene altresì importante segnalare le previsioni relative alla possibilità di concedere in comodato agli organi di polizia che ne facciano richiesta i veicoli sequestrati e confiscati. Tale previsione è stata introdotta in accoglimento di proposte emerse nel corso dei lavori del comitato ristretto e trova riscontro in analoghe misure previste nell'ambito del disegno di legge sulla sicurezza. Tra gli interventi contenuti nel testo unificato ritiene infine di dover menzionare le disposizioni volte ad assicurare la facile individuazione dei farmaci pericolosi per la guida, che già erano presenti nella proposta di legge Meta e che sono state riviste per assicurare modalità e tempi appropriati di attuazione, e quelle miranti a rendere finalmente effettivo l'obbligo di svolgere nelle scuole corsi di educazione stradale, che sono state introdotte nel corso dei lavori del comitato.

Sottolinea che il testo unificato in esame non reca, invece, disposizioni di delega, che pure erano contenute nella proposta di legge Meta. Ricorda che il Ministro Matteoli, nell'audizione di mercoledì scorso, ha giustamente ricordato che sono trascorsi 17 anni dall'adozione del codice e che nel frattempo sono stati approvati numerosi interventi legislativi di modifica, circa 70. Da questa situazione deriva una esigenza di revisione complessiva del codice, che può essere attuata soltanto attraverso lo strumento della delega legislativa. Un'attività preparatoria a tal fine è già stata avviata presso il Ministero. Dichiara di condividere l'esigenza di una revisione organica del codice, che, oltre a perseguire scopi di semplificazione, mediante la delegificazione delle disposizioni di contenuto tecnico, dovrebbe intervenire anche sulla struttura del codice

stesso, in modo da distinguere la disciplina della rete stradale da quella delle norme di comportamento. Auspica pertanto che il confronto costruttivo e la collaborazione tra la nostra Commissione e il Governo, che si sono instaurati, con risultati sicuramente positivi, nella elaborazione del testo unificato, possano proseguire anche nella definizione delle disposizioni di delega e nella loro successiva attuazione.

Non ritiene, tuttavia, opportuno affrontare la questione della delega nel testo in esame. Evidenzia che questo testo ha una finalità diversa, più limitata, rispetto ad una riforma dell'intero codice; d'altra parte, non lo si può neppure considerare una semplice raccolta di modifiche puntuali della normativa sulla circolazione stradale, prive di correlazione tra loro. È piuttosto un testo che mostra una propria coerenza e organicità intorno al tema della sicurezza stradale. Il tema della sicurezza stradale è un tema di grande rilievo e urgenza. Sottolinea che si tratta di un tema su cui è necessaria una riflessione complessiva, come si è cercato di svolgerla in sede di comitato ristretto, piuttosto che, come è accaduto più volte in passato, l'introduzione di singole misure, non di rado mal coordinate, sull'onda dell'emozione per l'una o l'altra delle molte tragedie che si verificano sulle nostre strade. In relazione all'esigenza di focalizzare il lavoro sul tema della sicurezza e, proprio in relazione a tale finalità, di pervenire in tempi brevi a definire e adottare interventi efficaci ritiene preferibile che il testo in esame e la delega per la riforma del codice procedano separatamente, anche se, come è naturale, in modo da garantire il raccordo e il coordinamento dei rispettivi contenuti.

Osserva che il profilo dell'urgenza dell'intervento sollecita a svolgere qualche considerazione anche sull'ipotesi che il testo in esame sia adottato come decreto-legge da parte del Governo. È un'ipotesi che il Ministro Matteoli ha prospettato nell'audizione di mercoledì scorso, in termini, a mio avviso, del tutto corretti e rispettosi dei reciproci ruoli istituzionali della nostra Commissione e del Governo.

Ribadendo quanto già detto nel corso dell'audizione evidenzia che, a mio giudizio, un decreto-legge che riprenda il testo predisposto dal comitato ristretto, per le parti per le quali sussistono i requisiti di necessità e urgenza, potrebbe rappresentare una valorizzazione del nostro lavoro e offrire lo strumento per giungere in tempi rapidi ad assicurare che questo lavoro risulti efficace. Giudica quindi che non sarebbe in alcun modo sconosciuto né il ruolo della Commissione nella elaborazione del testo, né il carattere condiviso di questa elaborazione, alla quale tutti i gruppi politici hanno contribuito. Si tratterebbe soltanto di individuare una strada per evitare il rischio che il lavoro finora compiuto rimanga ancora a tempo indeterminato nello stadio di semplice proposta. Per questo sente di ribadire l'invito a considerare serenamente la disponibilità manifestata dal Ministro.

In ogni caso, per quanto concerne la seduta odierna, propone alla Commissione di adottare il testo unificato predisposto dal comitato ristretto come testo base. In questo modo, tra l'altro, il lavoro svolto finora dal Comitato sarà reso pubblico in modo formale e ufficiale come testo fatto proprio dall'intera Commissione. Sul testo base sarà quindi stabilito un termine per la presentazione degli emendamenti. Riguardo a questo aspetto, reputa che il testo in esame possa essere sicuramente perfezionato e, in alcuni punti, se lo si ritiene, anche integrato. Si augura, tuttavia, che, proprio in considerazione del lavoro ampio e condiviso che abbiamo svolto, l'attività emendativa possa essere limitata e non alteri gli elementi essenziali del testo che abbiamo predisposto.

Silvia VELO (PD) esprime apprezzamento per l'attività del relatore e condivide la soddisfazione per il lavoro svolto nell'ambito della Commissione, rispetto al quale esprime un riconoscimento anche al Governo che ha collaborato alla redazione del testo. Evidenzia la difficoltà rappresentata dalla traduzione, in un testo normativo, di indirizzi generali condivisi. Esprime invece perplessità sull'ipotesi del

ricorso al decreto-legge, per ragioni sia di metodo sia di merito. Quanto al metodo, non ritiene che il decreto-legge garantisca celerità nell'approvazione del provvedimento, osservando che il medesimo risultato può essere raggiunto, in modo condiviso, con il ricorso alla sede legislativa che permetterebbe di risparmiare la fase di esame in Assemblea. Per quanto attiene al merito, inevitabilmente il decreto-legge trasformerebbe il lavoro della Commissione in un intervento del Governo, come già si evince dalle notizie apparse nei giorni scorsi sugli organi di stampa, nonostante il Ministro si sia correttamente limitato ad offrire la propria disponibilità ad utilizzare lo strumento del decreto-legge, nel quale trasfondere il testo approvato dalla Commissione. Nel condividere pertanto la finalità di pervenire ad una approvazione rapida, ribadisce la perplessità sull'uso della decretazione d'urgenza.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) ribadendo l'importanza dei contenuti recati dal provvedimento in esame, condivide le considerazioni espresse dalla collega Velo in ordine alla maggiore tempestività di approvazione che deriverebbe dal ricorso alla sede legislativa, stante anche il fitto calendario dei lavori dell'Assemblea. Osserva che il Governo, nella predisposizione di un eventuale decreto-legge, dovrebbe tener conto delle posizioni divergenti di molti esponenti. Teme che ciò alla fine indurrebbe anche in questo caso alla posizione della questione di fiducia. Auspica pertanto che si individui un percorso concordato per arrivare i tempi rapidi all'approvazione del testo alla Camera, e ribadisce l'invito a non utilizzare il decreto-legge, che, tra l'altro, comporterebbe divisione e impedirebbe il mantenimento dello spirito di collaborazione che si è registrato finora.

Angelo COMPAGNON (UdC) nel riconoscere la qualità del lavoro svolto dal relatore e da tutto il comitato ristretto, evidenzia che su una questione difficile è stato perseguito un percorso condiviso, come in poche altre occasioni o in nessuna

è accaduto nella presente legislatura. Rileva tuttavia l'eccessiva rapidità dei tempi di esame del provvedimento, che non ha consentito un approfondimento adeguato. Ribadisce le perplessità del proprio gruppo riguardo all'inasprimento delle sanzioni. Per questo ritiene che il ricorso alla sede legislativa debba essere valutato con grande attenzione e che comunque ritiene preferibile rispetto al decreto-legge, in ragione del fatto che permetterebbe un effettivo svolgimento del dibattito parlamentare.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) osserva che il testo è il frutto di un lavoro condiviso e di elevata qualità, apprezzato dallo stesso Ministro, anche se alcuni limitati aspetti possono essere riconsiderati. Osserva che la sede legislativa sarebbe sicuramente la soluzione più appropriata. Tuttavia segnala che nel decreto-legge confluirebbero le sole disposizioni che rivestono carattere di necessità ed urgenza e che quindi larga parte del testo predisposto dal comitato ristretto ne resterebbe esclusa, rischiando di vanificare gran parte del lavoro svolto dalla Commissione negli ultimi mesi. Anche in relazione a quest'ultimo aspetto ribadisce l'opportunità di approvazione del provvedimento in sede legislativa.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) chiede chiarimenti sui contenuti del decreto-legge in relazione alla sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza. Osserva che se il decreto-legge dovesse riprodurre solo parzialmente il testo della Commissione, sarebbe assai preferibile esaminare il provvedimento in sede legislativa e mantenerlo nella sua interezza.

Mario VALDUCCI, *presidente*, osserva che comunque anche il decreto-legge sarebbe sottoposto all'esame parlamentare ai fini della conversione e che eventuali disposizioni non presenti nel testo originario del decreto-legge potrebbero essere oggetto di appositi emendamenti.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritiene che il testo rappresenti un lavoro apprez-

zabile rispetto la quale l'attività emendativa può limitarsi ad alcuni punti ben definiti, in particolare relativi all'entità delle sanzioni e alla configurazione delle stesse come sanzioni amministrative, anziché penali.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore* riguardo alle perplessità sollevate sul ricorso al decreto-legge, precisa che questo potrebbe contenere soltanto disposizioni caratterizzate da necessità ed urgenza. Ritiene comunque che le restanti parti del testo unificato, che il Ministro ha dichiarato di condividere, potrebbero essere recuperate durante l'*iter* parlamentare.

Angelo COMPAGNON (UdC) dichiara l'astensione del proprio gruppo con riferimento all'adozione del testo base.

La Commissione delibera di adottare come testo base il testo unificato predisposto dal comitato ristretto (*vedi allegato*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, esprime un ringraziamento a tutta la Commissione e agli uffici per il lavoro svolto, osservando che il testo base è stato adottato a seguito di un lungo e articolato percorso al quale tutti hanno partecipato in modo efficace e collaborativo.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa.

C. 2128 Meta.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Michele Pompeo META (PD), *relatore*, evidenziando in primo luogo una considerazione sullo stato del trasporto locale e pendolare che, a causa di una insolita « miopia politica » tutta italiana, soffre da anni di inefficienze e dispone di materiale rotabile vecchio e spesso inadeguato, rileva

che le conseguenze sulla vita reale dei cittadini si materializzano sotto forma di disagi nel percorso casa-lavoro o casa-studio, inevitabili per tutti coloro che scelgono per necessità o preferenza, il mezzo pubblico di trasporto. Fa presente che questa grande massa di cittadini, che con il lavoro e lo studio contribuiscono alla crescita economica e sociale del Paese, utilizzando la tipologia di trasporto più rispettosa dell'ambiente e del territorio, si trova spesso a dover viaggiare in condizioni non all'altezza di un paese civile che fa parte delle otto economie più industrializzate del mondo. Ricorda che all'articolo 16 della Costituzione viene sancito un importante principio per la nostra Repubblica, ovvero che ogni cittadino può circolare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo deroga imputabile a motivi di sanità e di sicurezza. Ribadisce quindi che il diritto alla mobilità dei cittadini, richiamato dalla nostra carta dei valori, vincola lo Stato a costituire le condizioni per poter garantire, appunto, tale diritto. Osserva che costituisce un fatto di rilievo per il nostro Paese che dopo molti anni, ed in ritardo rispetto alle altre realtà europee, si inaugurano le prime tratte ad alta velocità che permettono ai cittadini di un Paese che si articola nella lunghezza di una penisola di accelerare i propri spostamenti rinunciando all'automobile. Ritiene tuttavia che questo non sia sufficiente, perché dove non arrivano gli interessi di mercato deve essere lo Stato ad assumere l'iniziativa.

Sottolinea che un sistema di mobilità pubblica moderna ed efficiente rappresenta, al tempo stesso, un diritto fondamentale di cittadinanza e un obiettivo strategico per la costruzione di politiche tese a promuovere uno sviluppo sostenibile, strategie di crescita economica e di progresso sociale, nonché migliori condizioni di tutela della salute dei cittadini nell'ottica e nel rispetto degli accordi del Protocollo di Kyoto e del programma di riduzione dei gas dannosi dell'Unione europea.

Ricorda che il trasporto su rotaia produce infatti il 92 per cento in meno di

anidride carbonica rispetto alle automobili e l'88 per cento in meno rispetto agli aerei e che – secondo i dati resi noti dal CENSIS nel mese di marzo 2008 – sono più di 13 milioni i pendolari in Italia (pari al 22,2 per cento della popolazione residente). Un dato cresciuto tra il 2001 e il 2007 del 35,8 per cento, pari a un incremento di 3,5 milioni di persone. Fa presente altresì che, secondo l'indagine dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il treno viene utilizzato dal 14,8 per cento dei pendolari, cioè più di 1,9 milioni di persone, per spostarsi in ambito locale e metropolitano, come unico mezzo di trasporto o in combinazione con altri mezzi. Ricorda, inoltre, che le Ferrovie dello Stato hanno illustrato recentemente, in occasione della presentazione della campagna Trenoverde 2009, i dati relativi ai viaggiatori sui treni regionali che sono aumentati di ben 100.000 unità nel 2008, rispetto all'anno precedente.

Rileva che l'offerta di servizi per i pendolari è basata essenzialmente sul trasporto pubblico regionale su ferro, finanziato dalle regioni, e dall'interazione con i treni intercity che, sulle lunghe percorrenze di carattere interregionale, rappresentano, peraltro, l'unico mezzo disponibile presso molte stazioni capoluogo di provincia o con un bacino di area vasta anch'esso interregionale.

Osserva però che il nostro Paese soffre di ritardi e « distorsioni » infrastrutturali che agiscono in maniera pressoché rilevante sul trasporto dei pendolari, dalla Sicilia al Piemonte e che da un rapido confronto con altri Paesi emerge come a fronte dei 161,9 Km di linee metropolitane e 382,4 pendolari in Italia, in Francia si hanno a disposizione 341,5 Km di linee metropolitane e 664 di linee pendolari o suburbane e in Spagna di 1345 Km di linee pendolari.

Ricorda che in questi anni sono intervenute sul settore importanti riforme, come la « Bassanini » del 2000, che hanno trasferito competenze e risorse del trasporto ferroviario regionale dallo Stato alle Regioni, che a loro volta versano le risorse ricevute dallo Stato a Ferrovie

dello Stato. Ricorda come allora questo fosse visto come un sistema efficace che oggi, però, è fonte di un continuo braccio di ferro tra Ferrovie dello Stato e Regioni, stanti i relativi contratti di servizio scaduti, che hanno visto il rinnovo solo per la Regione Emilia. Osserva che molteplici indagini dimostrano come, mentre cresce la domanda di servizio ferroviario, la qualità media, intesa in termini di regolarità, di puntualità e di comfort, è andata progressivamente degradando e che ciò richiama l'esigenza di un programma intelligente e ambizioso di investimento per la modernizzazione e il miglioramento dell'offerta ferroviaria rivolta ai pendolari, tenendo anche in considerazione la circostanza che un servizio di trasporto pubblico su rotaia efficace ed efficiente rappresenta un volano insostituibile per promuovere modelli di sviluppo di comunità locali decentrate.

Sottolinea, infatti, che la mancanza di infrastrutture viarie capaci di supportare le necessità dei pendolari rappresenta infatti anche un elemento di disgregazione che rischia di compromettere l'equilibrio, le opportunità di crescita e lo sviluppo socio-economico di moltissime realtà di piccole e medie dimensioni: centri che testimoniano e valorizzano la varietà di ricchezze culturali, ambientali e territoriali del nostro Paese. Giudica utile ricordare, inoltre, che proprio tra i pendolari del servizio pubblico si registra una notevole presenza dei soggetti che più degli altri vengono colpiti dagli effetti della crisi economica che sta investendo le principali economie e in particolar modo il nostro Paese.

Ricorda che i rappresentanti del Partito democratico avevano già posto questa esigenza in occasione dell'esame del disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge n. 185 del 2008, cercando di coniugare una misura di rilancio dell'economia e di sostegno di comparti della produzione di materiale ferroviario con il miglioramento delle condizioni di viaggio su rotaia.

Passando ad illustrare i contenuti della proposta, osserva in primo luogo che essa

prevede una misura semplice, ma di grande portata economica e sociale; infatti si propone di destinare un centesimo di accisa per litro di benzina per l'acquisto di nuovi treni per i pendolari e per il trasporto locale, per ammodernare, quindi, il trasporto ferroviario sulla breve e media distanza, che costituisce un servizio universale da garantire sempre e comunque. Sottolinea che si tratta di una misura che consentirebbe, a fronte di un contributo quasi simbolico, un ingente investimento in grado di sostituire molti dei treni, della società Ferrovie dello Stato Spa; si chiede, in sostanza, ai 35 milioni di automobilisti italiani di contribuire all'acquisto dei treni secondo un principio solidaristico che agisce nello stesso tempo sull'ambiente attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti, visto che il treno produce il 95 per cento circa di emissioni in meno rispetto alle auto private. Considera, infatti, che il costo di un barile di petrolio è diminuito negli ultimi mesi e che tale accisa inciderebbe in maniera minima sulle famiglie, producendo benefici immediati nel breve e nel medio periodo. Ritiene che tale iniziativa consentirà di reperire risorse per il rinnovo di tutto il materiale rotabile, dando la giusta dignità ai viaggiatori pendolari, e favorendo in questo modo il rilancio della cura del ferro, coraggiosamente intrapreso negli anni passati soprattutto a livello di amministrazioni locali, che costituisce l'unica soluzione per il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore del ferro, con conseguenze cruciali per l'ambiente e per lo stato di salute delle grandi aree urbane, che beneficerebbero della riduzione degli autoveicoli ad uso privato sulle strade italiane.

Ritiene inoltre che tale misura rappresenterebbe, inoltre, una scelta in linea con il « pacchetto sul clima » dell'Unione europea, contribuendo alla riduzione delle emissioni inquinanti dell'atmosfera, che nel nostro Paese derivano in larga parte dal settore dei trasporti ovviamente su gomma, e, infine, avrebbe un impatto non secondario sulla sicurezza stradale attraverso un ricorso sempre più marginale dei

cittadini all'automobile. Evidenzia infine che la sfida proposta è quindi di avviare un ambizioso programma di rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa, tramite il finanziamento per nuovi treni, consentendo altresì un rilancio nel settore dell'industria ferroviaria in crisi, come lo è quello dell'automobile. Basti pensare che dal 2000 al 2007 il totale delle carrozze delle Ferrovie dello Stato è diminuito da 85.889 a 58.098, le motrici da 5.272 a 4.823 ed i binari sono aumentati di ben 1.000 chilometri. Fa presente che nel nostro Paese ci sono eccellenze nella progettazione e nella costruzione di materiale rotabile e che riattivare la produzione in questo settore permetterebbe ai tanti suoi addetti e al relativo indotto di uscire dalla terribile prospettiva della cassa integrazione o, peggio ancora, del fallimento e della disoccupazione.

Ricorda che nel *vademecum* anticrisi che l'ONU proporrà al prossimo G20, per rilanciare una rivoluzione verde a livello mondiale, viene indicato, tra gli altri, il settore dei trasporti sostenibili come strategico, in quanto è in grado di produrre, oltre ad un miglioramento del clima, effetti immediati sull'occupazione creando quattro posti di lavoro indiretti ogni occupato in maniera diretta nel settore. Ricorda altresì che uno studio della FAIB (Federazione autonoma italiana benzinai aderente a Confesercenti) stima che in Italia siano quotidianamente erogati 109 milioni di litri di carburante; moltiplicando 0,01 euro per 109 milioni di litri abbiamo una stima giornaliera di 1 milione e 90.000 euro che andrebbero ad alimentare un fondo annuale di 397 milioni di euro circa.

Passando ad illustrare il contenuto dell'articolato, fa presente che in particolare, il comma 1 dell'articolo unico prevede un contributo quindicennale in favore della società Ferrovie dello Stato Spa, pari a 300 milioni di euro annui, per l'acquisto di nuovi treni. Tale contributo è finalizzato a realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, l'assetto territoriale e l'organiz-

zazione dei trasporti, promuovendo il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto ferroviario. Il comma 2 provvede alla copertura finanziaria della norma, mediante un aumento delle accise su benzina, olio da gas o gasolio usato come carburante e gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante; l'aumento è fissato in 10 euro per mille litri di prodotto, che corrisponde a 1 centesimo di euro per litro. Fa presente quindi che la disponibilità complessiva derivante da tale incremento dovrebbe attestarsi su circa 360 milioni di euro annui, e quindi consentire, con ampio margine, di reperire la quota di 300 milioni che si intende attribuire alla società Ferrovie dello Stato. Avverte che il calcolo è stato eseguito sulla base del decreto del Viceministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 7 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 67, che, disponendo la riduzione di 2 centesimi di euro al litro delle aliquote dell'accisa sui carburanti e l'azzeramento dell'aliquota per il gas da autotrazione, ne quantificava l'onere complessivo in 162 milioni di euro a bimestre (circa 970 milioni per anno la cui metà – trattandosi allora di 2 centesimi – corrispondeva a 485 milioni per anno, parte dei quali provenivano però dall'azzeramento dell'aliquota per il gas da autotrazione). Infine considera che, dato che l'allegato 1 annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, usa esplicitamente come riferimento per l'aliquota sul carburante per autotrazione, sia benzina che gasolio, l'unità di misura pari a « euro (...) per mille litri », si prevede un aumento di 10 euro ogni mille litri e cioè 1 centesimo di euro per litro.

Per le ragioni esposte auspica un rapido e favorevole esame della presente proposta di legge da parte dei due rami del Parlamento.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 31 marzo 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 15.30.

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana gestori aeroporti (ASSAEROPORTI).

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Fulvio CAVALLERI, *vice presidente dell'Associazione italiana gestori aeroporti (ASSAEROPORTI)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati: Emanuele FIANO (PD), Silvano MOFFA (PdL), Angelo COMPAGNON (UdC), Aurelio Salvatore MISITI (IdV), Antonino FOTI (PdL) e Fulvio BONAVIDACOLA (PD).

Fulvio CAVALLERI, *vice presidente dell'Associazione italiana gestori aeroporti (ASSAEROPORTI)*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti dell'Associazione italiana gestori aeroporti (ASSAEROPORTI) per il loro intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale.
C. 44 Zeller, C. 419 Contente, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin e C. 2177 Cosenza.

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
ADOTTATO COME TESTO BASE**

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI SICUREZZA STRADALE

CAPO I

MODIFICHE AL CODICE DELLA
STRADA, DI CUI AL DECRETO LEGISLA-
TIVO 30 APRILE 1992, N. 285

ARTICOLO 1.

(Modifiche agli articoli 6, 72 e 77 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di dispositivi di equipaggiamento dei veicoli e di produzione e commercializzazione di pneumatici non omologati).

1. Alla lettera *e*) del comma 4 dell'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», le parole: «o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio» sono sostituite dalle seguenti: «o degli pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio».

2. Al comma 2 dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è aggiunta in fine la seguente lettera:

«*c-bis*) sistemi elettronici per il controllo della frenata e della stabilità».

3. All'articolo 77 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3-bis*. Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza pneumatici di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 742 a euro 2.970. Gli pneumatici di cui al presente comma sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI».

4. Le previsioni di cui all'articolo 122, comma 8, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, di seguito denominato «regolamento», relative agli pneumatici da neve sono riferite agli pneumatici invernali.

5. Il Governo adotta le modifiche al regolamento di cui al comma 3 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 2.

(Modifiche agli articoli 79, 80 e 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzioni per veicoli circolanti in condizioni di non efficienza e per ciclomotori alterati e in materia di omessa revisione).

1. Al comma 4 dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le

parole: « non regolarmente installati », sono inserite le seguenti: « ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80, comma 1, del presente codice e all'articolo 238 del regolamento non funzionanti, ».

2. Al comma 14 dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: « Chiunque » è sostituita dalle seguenti: « Ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque »;

b) al secondo periodo, le parole da: « ovvero » fino a: « revisione » sono soppresse;

c) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « In tali casi, l'organo accertatore annota sulla carta di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI ».

3. All'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, le parole da: « da euro 74 a euro 296 » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « da euro 1.000 a euro 4.000. Alla sanzione da euro 148 a euro 594 è soggetto chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'articolo 52 »;

b) al comma 10, le parole: « da euro 22 a euro 88 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 74 a euro 296 ».

ARTICOLO 3.

(Modifiche agli articoli 94, 100 e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di targa personale).

1. All'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede all'emissione ed al rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei trasferimenti di residenza l'ufficio di cui al periodo precedente procede all'aggiornamento della carta di circolazione ».

2. All'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3, sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all'estero e cessazione dalla circolazione ».

3. Al comma 1 dell'articolo 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: « , la carta di circolazione e le targhe » sono sostituite dalle seguenti: « e la carta di circolazione ».

4. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, con particolare riferimento alle procedure di annotazione dei veicoli nell'Archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e nel P.R.A., agli adempimenti conseguenti al trasferimento di proprietà, alla costituzione di

usufrutto, alla stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, all'esportazione all'estero ed alla cessazione dalla circolazione dei veicoli medesimi e a quelli previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4.

ARTICOLO 4.

(Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida accompagnata).

1. All'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-*bis*, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.

1-*ter*. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-*bis* può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.

1-*quater*. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-*bis*, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche « GA ». Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al terzo periodo del comma 8 e al comma 9 dell'articolo 122.

1-*quinqüies*. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-*bis* si applicano le prescrizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo. L'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con il legale rappresentante del conducente minore autorizzato ai sensi del comma 1-*bis*.

1-*sexies*. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-*bis*, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revisione della patente di guida posseduta, ai sensi dell'articolo 128. L'esito negativo dell'esame di revisione comporta anche la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata.

1-*septies*. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-*bis* che guida senza avere a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione è punito con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo ».

2. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione dei commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal comma 1 del presente articolo, con particolare rife-

rimento alle condizioni soggettive e oggettive alle quali l'autorizzazione può essere richiesta e alle modalità di rilascio, alle condizioni di espletamento dell'attività di guida autorizzata, ai contenuti e alle modalità di certificazione del percorso didattico che il minore autorizzato deve seguire presso un'autoscuola, ai requisiti soggettivi dell'accompagnatore nonché alle caratteristiche del contrassegno di cui al comma 1-*quater* del citato articolo 115.

ARTICOLO 5.

(Modifiche all'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limitazioni nella guida).

1. All'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali » sono sostituite dalle seguenti: « della velocità di 90 km/h per le autostrade e di 70 km/h per le strade extraurbane principali »;

b) al comma 2-*bis* le parole: « superiore a 50 kw/t » sono sostituite dalle seguenti: « superiore a 55 kw/t e, nel caso di veicoli di categoria M1, di potenza assoluta non superiore a 70 kw/t ».

2. Le disposizioni di cui alla lettera *b)* del comma 1 si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è abrogato.

ARTICOLO 6.

(Modifiche agli articoli 122 e 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di esercitazioni di guida e di autoscuole).

1. All'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « è rilasciata » sono inserite le seguenti: « , previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, comma 1, »;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-*bis*. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni di cui al presente comma ».

2. Il comma 1 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla lettera *a)* del comma 1 del presente articolo, si applica alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il decreto di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dalla lettera *b)* del comma 1 del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, secondo periodo, le parole: « dell'idoneità tecnica » sono sostituite dalle seguenti: « dei requisiti di cui al comma 5, ad eccezione della capacità finanziaria »;

b) al comma 5, primo periodo, dopo la parola: « biennale » sono aggiunte le seguenti: « , maturata negli ultimi cinque anni »;

c) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: « L'autoscuola », sono aggiunte le seguenti: « deve svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente, »;

d) al medesimo comma 7, secondo periodo, le parole da: « le dotazioni complessive » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « le autoscuole consorziate possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti al conseguimento delle patenti di categoria C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e qualificazione professionale. In caso di applicazione del periodo precedente, le dotazioni complessive, in personale e attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte. »;

e) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. In ogni caso l'attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti. La verifica di cui al presente comma è ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non superiori tre anni »;

f) al comma 10, dopo le parole: « per conducenti; » sono inserite le seguenti: « le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 7-bis; ».

g) dopo il comma 11-bis è inserito il seguente:

« 11-ter. Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti ed istruttori di cui al comma 10 è sospeso dalla provincia territorialmente competente in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi:

a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene regolarmente;

b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene in carenza dei

requisiti relativi all'idoneità dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico. »

h) al comma 13, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « fermo restando quanto previsto dal comma 7-bis ».

5. Le autoscuole che esercitano attività di formazione dei conducenti esclusivamente per il conseguimento delle patenti di categoria A e B si adeguano a quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 4 del presente articolo, a decorrere dalla prima variazione della titolarità dell'autoscuola successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Con il decreto di cui al comma 5-septies dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono disciplinate le procedure per l'irrogazione delle sanzioni previste dal comma 11-ter del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo.

ARTICOLO 7.

(Modifiche all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di patente a punti, e alla tabella dei punteggi allegata).

1. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso « Art. 142 », le parole: « Comma 8 - 5 » e « Commi 9 e 9-bis - 10 » sono sostituite dalle seguenti: « Comma 8 - 3 », « Comma 9 - 6 » e « Comma 9-bis - 10 »;

b) al capoverso « Art. 174 », le parole: « Comma 4 - 2 », « Comma 5 - 2 » e « Comma 7 - 1 » sono sostituite, rispetti-

vamente, dalle seguenti: « Commi 5, 8 e 10 - 5 », « Commi 6, 9 e 12 - 10 » e « Comma 11 - 2 »;

c) al capoverso « ART. 176 », le parole: « Comma 19 - 10 » sono soppresse;

d) al capoverso « Art. 178 », le parole: « Comma 3 - 2 » e « Comma 4 - 1 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « Commi 5, 8 e 10 - 5 », « Commi 6, 9 e 12 - 10 » e « Comma 11 - 2 »;

e) al capoverso « Art. 191 », le parole: « Comma 1 - 5 », « Comma 2 - 2 » e « Comma 3 - 5 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « Comma 1 - 8 », « Comma 2 - 4 » e « Comma 3 - 8 » e le parole: « Comma 4 - 3 » sono soppresse.

ARTICOLO 8.

(Modifiche all'articolo 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di revisione della patente di guida).

1. All'articolo 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « previsti dall'articolo 187 » sono sostituite dalle seguenti: « previsti dagli articoli 186 e 187 »;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Il medico che viene a conoscenza in modo documentato di una patologia del suo assistito, che determina una diminuzione o un pregiudizio della sua idoneità alla guida, deve darne tempestiva comunicazione scritta e riservata, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Dipartimento competente dispone la revisione della patente di guida per l'accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica nei confronti del soggetto già titolare di patente, ovvero richiede che il soggetto,

non ancora titolare di patente e che ne faccia richiesta, si sottoponga a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, ai fini del conseguimento del certificato medico utile per il rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente comma, anche con riferimento alle patologie che comportano per il medico curante l'obbligo di provvedere alla comunicazione.

1-ter. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia presso le quali è avvenuto il ricovero di soggetti che hanno subito gravi traumi cranici o che sono in coma sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente

1-quater. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

1-quinquies. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle norme del presente codice da cui è previsto che consegua l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. »;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-*quinqüies* è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento con esito favorevole degli accertamenti stessi. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 592 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di cui all'articolo 219. Le stesse disposizioni si applicano anche a chiunque sia stato dichiarato, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei commi da 1 a 1-*quinqüies*, temporaneamente inidoneo alla guida. »;

d) il comma 3 è abrogato.

ARTICOLO 9.

(Modifica all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di velocità dei veicoli).

1. All'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole « di marcia, » sono inserite le seguenti: « dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, »;

b) al comma 6-*bis* le parole « o di dispositivi » sono sostituite dalle seguenti: « e di dispositivi »;

c) al comma 9, le parole da: « da euro 370 a euro 1.458 » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti « da

euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi »;

d) al comma 9-*bis*, le parole « da euro 500 a euro 2.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 800 a euro 3.200 »;

e) è aggiunto in fine il seguente comma « 12-*bis*. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali e secondarie non comunali ai Corpi e ai servizi di polizia municipale di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 12 è precluso l'accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni ».

ARTICOLO 10.

(Modifiche all'articolo 162 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di segnalazione di veicolo fermo).

1. All'articolo 162 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole « esclusi i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli » sono soppresse;

b) dopo il comma 4-*ter* è aggiunto il seguente:

« 4-*quater*. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati, da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie ha l'obbligo di indossare un giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-*ter* ».

ARTICOLO 11.

(Modifiche all'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote).

1. Al comma 1 dell'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: « secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti » sono sostituite dalle seguenti: « in conformità con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione Economica per l'Europa e con la normativa comunitaria ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 12.

(Modifiche agli articoli 174, 176, 178 e 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose, di comportamenti durante la circolazione, di documenti di viaggio e di dispositivi).

1. L'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è sostituito dal seguente:

« ART. 174. – *(Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose).* – 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.

2. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento, conservati dall'impresa, devono essere esibiti, per il con-

trollo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e dell'ispettorato del lavoro.

3. Le sanzioni per le violazioni delle norme di cui al presente articolo si applicano per ciascuna giornata o settimana lavorativa. Tali violazioni possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.

4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. La stessa sanzione si applica al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero o settimanale di cui al citato regolamento.

5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a un'ora ma non superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188.

6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.

7. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570.

8. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata della guida senza interruzioni ovvero a quello di durata minima dell'interruzione prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006, ma non superiore al 20 per cento rispetto ai limiti suddetti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188.

9. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 20 per cento rispetto ai limiti previsti dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.

10. Il conducente che è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

11. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/2006.

12. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore dove, una volta completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tal fine, il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo aver constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626 a euro 6.507, nonché con il ritiro immediato della patente di guida.

13. Alle violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro dell'Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui al comma 12, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per l'esercizio dei rimedi previsti dagli articoli 203 e 204-*bis*, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l'accertamento in Italia.

14. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

15. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

16. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio ai sensi dell'articolo 83 incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito di diffida rivolta dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.

17. Qualora l'impresa di cui al comma 16, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella decadenza o revoca del provvedimento che

l'abilita o l'autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.

18. La sospensione, la decadenza o la revoca di cui al presente articolo sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi.

19. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 16 e 17 sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 ».

2. Al comma 22 dell'articolo 176 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: « della sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « della revoca della patente di guida »

3. L'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

« ART. 178. – (*Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo*). – 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti di dispositivo di controllo di cui all'articolo 179 è disciplinata dalle disposizioni dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli adetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra il 1° luglio 1970, e successive modificazioni, reso esecutivo con legge 6 marzo 1976, n. 112. Al rispetto delle disposizioni dello stesso accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.

2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui all'accordo indicato al comma 1 devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12. I libretti individuali conservati dall'impresa

e i registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

3. Le sanzioni per violazioni delle norme di cui al presente articolo si applicano per ciascuna giornata o settimana lavorativa. Tali violazioni possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.

4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. La stessa sanzione si applica al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero o settimanale.

5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a un'ora ma non superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188.

6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.

7. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570.

8. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata della guida senza interruzioni ovvero a quello di durata minima dell'interruzione prescritti dall'accordo di cui al comma 1, ma non superiore al 20 per cento rispetto ai limiti suddetti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188.

9. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 20 per cento rispetto ai limiti prescritti dall'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.

10. Il conducente che è sprovvisto del libretto individuale di controllo, dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio previsti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo, l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

11. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall'accordo di cui al comma 1.

12. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 174.

13. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

14. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nell'accordo di cui al comma 1, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

15. In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni di cui ai commi 16, 17, 18 e 19 dell'articolo 174. Quando le ripetute violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai medesimi commi dell'articolo 174 si applicano all'autorizzazione o al diverso titolo, comunque denominato, che consente di effettuare trasporti internazionali ».

4. All'articolo 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-bis. In caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose, per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso ».

ARTICOLO 13.

(Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e introduzione dell'articolo 186-bis, in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti e psicotrope).

1. All'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) del comma 2, le parole da: « da tre mesi » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estra-

nea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter »;

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 223. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222 »;

c) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza ».

2. Dopo l'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

« ART. 186-bis. – (Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti con età inferiore a 21 anni e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o cose). – 1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:

a) i conducenti di età inferiore ad anni ventuno ed i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;

b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;

c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;

d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, autobus e altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, autoarticolati e autosnodati.

2. I soggetti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 200 a euro 800, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.

3. Per i soggetti di cui al comma 1, ove incorrano nei reati di cui all'articolo 186, comma 2, lettere a), b) e c), le pene e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

5. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i soggetti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel

triennio per gli altri soggetti di cui al medesimo comma. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e sesto periodo della lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 186.

6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 9 dell'articolo 186, ad esclusione del primo periodo del comma 7 del citato articolo 186. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'articolo 186, il conducente di cui al comma 1 del presente articolo è punito con le pene di cui al comma 3.

7. Il conducente minore di anni diciotto, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) grammi per litro, non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età ».

3. All'articolo 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: « da tre mesi » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Per i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 186-*bis*, le pene di cui al primo periodo e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida di cui al secondo periodo sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 186-*bis*. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei soggetti di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 186-*bis*, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 223. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione

della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-*ter*. »;

b) al comma 1-bis, le parole da: « e si applicano » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 223. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222 »;

c) al comma 5, il secondo periodo è soppresso.

ARTICOLO 14.

(Modifica all'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie).

1. All'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *c*) del comma 2, sono aggiunte le seguenti:

« *c-bis*) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura del 20 per cento del totale annuo, per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale; una quota non inferiore ad un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata a interventi specificamente finalizzati alla sostituzione, ammodernamento e potenziamento della segnaletica stradale;

c-ter) al Ministero dell'interno, nella misura del 10 per cento del totale annuo, per l'acquisto di automezzi, mezzi

ed attrezzature delle Forze di polizia, di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *a)* e *b)*, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza nella circolazione stradale;

c-quater) al Ministero dell'interno, nella misura del 2,5 per cento del totale annuo, per le spese relative all'effettuazione degli accertamenti di cui agli articoli 186 e 187, ivi comprese le spese sostenute da soggetti pubblici su richiesta degli organi di polizia;

c-quinquies) al Ministero della difesa, nella misura del 5 per cento del totale annuo, per l'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dell'Arma, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *c)*, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza nella circolazione stradale e all'effettuazione degli accertamenti di cui agli articoli 186 e 187, ivi comprese le spese sostenute da soggetti pubblici su richiesta degli organi dell'Arma;

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole « e delle finanze » sono aggiunte le seguenti: « , dell'interno, della difesa »;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« *3-bis.* Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento entro il 31 marzo una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno precedente »;

d) i commi 4, *4-bis* e 5 sono sostituiti dai seguenti:

« 4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 sono destinati:

a) in misura non inferiore ad un quarto della quota, a interventi di sostituzione, ammodernamento e potenziamento della segnaletica stradale;

b) in misura non inferiore ad un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *d-bis)* ed *e)*;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, ivi comprese la manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, la redazione dei piani di cui all'articolo 36, interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, lo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, misure di assistenza e previdenza del personale di cui alle lettere *d-bis)* e *e)* del comma 1 dell'articolo 12, misure di cui al comma 6, interventi a favore della mobilità ciclistica.

5. Gli enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4.

6. La quota dei proventi di cui alla lettera *c)* del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, finalizzate al potenziamento dei servizi di controllo relativi alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186 e 187.

7. Le province e i comuni trasmettono in via informatica al Ministero dell'interno e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 marzo di ciascun anno, la delibera di cui al comma 5 relativa all'anno precedente e una relazione in cui si indicano l'ammontare complessivo dei proventi di cui al comma 1 di spettanza dell'ente, l'importo delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 4,

gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. In caso di mancata o tardiva trasmissione della relazione di cui al precedente periodo o nel caso in cui si riscontri un utilizzo dei medesimi proventi difforme rispetto a quanto previsto dal comma 4, il finanziamento destinato all'ente a valere sul Fondo ordinario per l'anno successivo è ridotto per un importo pari al 3 per cento del finanziamento medesimo.

8. Con decreto del Ministero dell'interno, da emanare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello della relazione di cui al comma 7 e sono definite le modalità di trasmissione, in via informatica, della stessa.

9. Le risorse derivanti dall'eventuale riduzione dei finanziamenti a valere sul Fondo ordinario, operata in attuazione delle disposizioni di cui al comma 7, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per una quota pari al 50 per cento, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le finalità di cui alla lettera *c-bis*) del comma 2, e, per una quota pari al 50 per cento, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per le finalità di cui alla lettera *c-ter*) del medesimo comma.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

11. Sull'assegnazione e sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 9 il Ministro dell'interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferiscono al Parlamento nell'ambito delle relazioni di cui al comma 3 ».

2. Il decreto di cui al comma 8 dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 15.

(Modifiche all'articolo 214-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 e introduzione dell'articolo 214-ter, in materia di alienazione e destinazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca).

1. All'articolo 214-*bis* del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito in fine il seguente comma:

« 3-*ter*. I veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo di cui al presente articolo possono essere assegnati in comodato agli organi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *d-bis*) e *e*) del comma 1 dell'articolo 12, che abbiano effettuato il sequestro e ne facciano richiesta. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma ».

2. Il decreto di cui al comma 3-*ter* dell'articolo 214-*bis* del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, introdotto dal presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Dopo l'articolo 214-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

« ART. 214-*ter*. — *(Destinazione dei veicoli sequestrati o confiscati)*. — 1. I veicoli sequestrati ai sensi dell'articolo 186, commi 2, lettera *c*), 2-*bis* e 7, e dell'articolo 187, commi 1 e 1-*bis*, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, prioritariamente per la prevenzione al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

2. I veicoli di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e all'articolo 301-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, concernenti la gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registrati ».

ARTICOLO 16.

(Introduzione dell'articolo 218-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di misure per i neopatentati, e modifiche all'articolo 128, in materia di revisione della patente di guida).

1. Dopo l'articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

« ART. 218-bis. – *(Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati).*

– 1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di cui all'articolo 218, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione e raddoppiata per le violazioni successive.

2. Qualora, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, il titolare abbia commesso una violazione che comporta l'applicazione della sanzione accessoria della so-

sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a un mese, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente titolare di patente di categoria A, qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B è conseguita successivamente al rilascio della patente di categoria A, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B ».

ARTICOLO 17.

(Modifiche agli articoli 219, 222 e 223 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e introduzione dell'articolo 224-ter, in materia di sanzioni amministrative accessorie).

1. All'articolo 219 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis le parole: « dopo che sia trascorso almeno un anno » sono sostituite dalle seguenti: « dopo che siano trascorsi almeno due anni »;

b) è aggiunto in fine il seguente comma:

« 3-ter. Quando la revoca della patente di guida è prevista in relazione alle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di cinque anni a decorrere dall'accertamento del reato ».

2. All'articolo 222 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, quarto periodo, le parole « di cui al terzo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al secondo e al terzo periodo »;

b) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente: « 2-*ter*. Se il fatto di cui al secondo e terzo periodo di cui al comma 2 è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-*ter* ».

3. L'articolo 223 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

« ART. 223. — (*Ritiro della patente in conseguenza di ipotesi di reato*). — 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente od organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento è iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Se il ritiro immediato non è possibile, per qualsiasi motivo, il verbale di contestazione è trasmesso, senza indugio, al prefetto che ordina all'autore della violazione di consegnare la patente entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3. La trasmissione della patente, unitamente a copia del rapporto e del verbale di con-

testazione, è effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto alla rilevazione del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente fino ad un massimo di tre mesi, nell'ipotesi di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 222, fino ad un massimo di un anno, nell'ipotesi di cui al secondo periodo, fino ad un massimo di due anni, nell'ipotesi di cui al terzo periodo, e fino ad un massimo di cinque anni, nell'ipotesi di cui al quarto periodo del medesimo comma.

3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 2.

4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2, è ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205 ».

4. Dopo l'articolo 224-*bis* del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 224-*ter*. — (*Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato*). — 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente od organo accertatore della violazione procede al sequestro secondo le disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il veicolo sottoposto a sequestro è affidato ai soggetti di cui all'articolo 214-*bis*, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 214-*ter*.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.

3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo, l'agente od organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile.

4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche se è stata applicata la sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo secondo le disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili.

5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il fermo amministrativo di cui al comma 3 è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205.

6. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in caso di fermo, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente accertatore della violazione, accerta la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

7. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l'ufficio o il

comando da cui dipende l'agente accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del citato comma 3 ».

5. L'articolo 130-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato.

ARTICOLO 18.

(Modifiche all'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di educazione stradale).

1. Al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole da: « i Ministri delle infrastrutture » fino a: « predispongono » sono sostituite dalle seguenti: « il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale, predispongono ».

2. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I programmi di cui all'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono obbligatoriamente svolti a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011.

CAPO II

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE

ARTICOLO 19.

(Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade nonché degli enti locali).

1. Gli enti proprietari e concessionari di strade e autostrade nelle quali si registrino più elevati tassi di incidentalità effettuano specifici interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale e autostradale, delle pertinenze, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti, nonché di sostituzione, ammodernamento e potenziamento della segnaletica volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione. Al finanziamento degli interventi di cui al presente comma si può provvedere a valere sulle risorse di cui alla lettera *c-bis*) del comma 2 dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

2. Della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e al comma 1 del presente articolo si tiene conto ai fini della determinazione degli incrementi tariffari oggetto dei successivi contratti di programma e convenzioni con gli enti concessionari.

3. L'inadempimento da parte degli enti concessionari degli obblighi relativi agli interventi di cui al comma 2 comporta la revisione e, in casi di grave e prolungato inadempimento, la risoluzione dei contratti di programma e delle convenzioni.

ARTICOLO 20.

(Misure alternative alla pena detentiva).

1. In luogo della misura detentiva dell'arresto prevista dall'articolo 116 e dagli articoli 186, 186-*bis* e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, a richiesta di parte può

essere disposta la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, preferibilmente esercenti la loro attività nel campo dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.

ARTICOLO 21.

(Disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori e dei motocicli con cui sono state commesse violazioni amministrative).

1. Salvo il caso di confisca definitiva, i ciclomotori e i motoveicoli utilizzati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 97, comma 6, 169, comma 7, 170 e 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, prima della data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, sono restituiti ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero, di trasporto e di custodia.

ARTICOLO 22.

(Introduzione sperimentale della « scatola nera »).

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può emanare direttive al fine di prevedere, compatibilmente con la normativa comunitaria e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, l'equipaggiamento in via sperimentale degli autoveicoli per i quali è richiesta, ai sensi del comma 3 dell'articolo 116, del decreto legislativo n. 285 del 1992, la patente di guida di categoria C, D o E, con un dispositivo elettronico protetto, denominato « scatola nera » (*clear box*), idoneo a rilevare la localizzazione e il percorso del veicolo, le condizioni tecnico-meccaniche del medesimo e la condotta di guida, nonché, in caso di incidente, a ricostruirne la dinamica.

ARTICOLO 23.

(Nuove norme volte all'individuazione dei prodotti farmaceutici pericolosi per la guida).

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i prodotti farmaceutici, soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma, che producono effetti negativi in relazione alla guida dei veicoli.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sono individuati i prodotti farmaceutici di cui al comma 1. Con successivi decreti del Ministro della salute si provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti farmaceutici di cui al periodo precedente

3. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 deve essere riportato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, un pittogramma, che indichi in modo ben visibile la pericolosità per la guida derivante dall'assunzione del medicinale, e le avvertenze di pericolo.

4. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, anche con riferimento alle confezioni di prodotti farmaceutici di dimensioni ridotte.

5. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che producono i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 si uniformano alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4.

6. La distribuzione dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 confezionati prima del termine di cui al comma 5 è consentita fino alla data di scadenza indicata nell'etichetta del medicinale.

7. Qualora i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 siano posti in com-

mercio dopo il termine di cui al comma 5 senza l'indicazione del segno o pittogramma di cui al comma 3, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 25.000.

8. Nell'ipotesi prevista dal comma 7, il Ministro della salute, con provvedimento motivato, ordina al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio l'adeguamento della confezione, stabilendo un termine per l'adempimento.

9. In caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato ai sensi del comma 8, il Ministro della salute sospende l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto farmaceutico fino al compiuto adempimento.

ARTICOLO 24.

(Modifiche all'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, in materia di titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero).

1. All'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: « nel quale non vige il sistema della patente a punti »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Il provvedimento di inibizione alla guida è emesso dal prefetto competente rispetto al luogo in cui è stata commessa l'ultima violazione che ha comportato decurtazione di punteggio sulla base di una comunicazione di perdita totale del punteggio trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento è notificato all'interessato nelle forme previste dall'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. Il provvedimento di

inibizione è atto definitivo. Chiunque circola durante il periodo di inibizione alla guida è punito con le sanzioni previste dal comma 6 dell'articolo 218 del citato decreto legislativo. In luogo della revoca della patente è sempre disposta un'ulteriore inibizione alla guida per un periodo di quattro anni ».

ARTICOLO 25.

(Raccolta e invio dei dati relativi all'incidentalità stradale).

1. Ferme restando le competenze dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono fissati i termini e le modalità per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi all'incidentalità stradale da parte delle Forze dell'ordine e degli enti locali al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'aggiornamento degli archivi previsti dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni.

2. Per l'avvio degli interventi di raccolta e invio dei dati di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

CAPO III

DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE E COORDINAMENTO

ARTICOLO 26.

(Rilascio di un permesso di guida provvisorio in occasione del rinnovo della patente).

1. Ai titolari di patente di guida, chiamati a visita presso le competenti commissioni mediche locali per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rila-

sciare, per una sola volta, un permesso di guida provvisorio, valido sino all'esito finale delle procedure di rinnovo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano in favore dei titolari di patente di guida che devono sottoporsi a visita medica ai sensi degli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6.

ARTICOLO 27.

(Modifica dell'articolo 74 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in materia di dati di identificazione).

1. Al comma 1 dell'articolo 74 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: « di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno » sono sostituite dalle seguenti: « di diciture dalle quali può individuarsi la persona fisica interessata ».

ARTICOLO 28.

(Caratteristiche degli impianti semaforici).

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche per l'omologazione e l'installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci degli impianti semaforici.

ARTICOLO 29.

(Contratti di appalto per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni al codice della strada).

1. Nei contratti di appalto stipulati dagli enti locali per la fornitura di servizi relativi ad attività strumentali rispetto all'accertamento delle infrazioni al codice della strada è vietato inserire clausole che prevedano la determinazione del corrispettivo delle società aggiudicatrici dell'appalto in misura percentuale rispetto all'ammontare delle sanzioni accertate.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:	
Incontro con una delegazione del Parlamento del Canada	70
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra. C. 637 Polledri, C. 638 Polledri, C. 959 Tenaglia, C. 987 Schirru, C. 1457 Paglia, C. 1719 Rosato, C. 1793 Pelino, C. 1953 Iannarilli	70
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva (<i>Rinvio del seguito dell'esame del documento conclusivo</i>)	70

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI

Martedì 31 marzo 2009.

Incontro con una delegazione del Parlamento del Canada.

L'incontro informale si è svolto dalle 10.35 alle 11.10.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 31 marzo 2009.

Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra.

C. 637 Polledri, C. 638 Polledri, C. 959 Tenaglia, C. 987 Schirru, C. 1457 Paglia, C. 1719 Rosato, C. 1793 Pelino, C. 1953 Iannarilli.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 13.50 alle 14.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 31 marzo 2009. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva sull'assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva.

(Rinvio del seguito dell'esame del documento conclusivo).

Stefano SAGLIA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta i gruppi sono stati invitati a fornire indicazioni, anche in sede informale, in ordine alla nuova versione della proposta di documento conclusivo dell'indagine in titolo.

Considerato che tali contributi sono stati preannunciati, da parte di taluni

gruppi, per la giornata odierna, avverte che il seguito dell'esame dovrà essere rinviato ad altra seduta, che sarà conseguentemente convocata per la corrente settimana, compatibilmente con l'andamento dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

Stefano SAGLIA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione 72

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione. C. 797 Angela Napoli (*Seguito dell'esame e rinvio*) 73

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti. C. 126 Bocciardo, C. 1414 De Angelis, C. 1761 Laura Molteni e C. 2125 Cosenza 74

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 31 marzo 2009. — Presidenza del vicepresidente Carlo CICCIOLO.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Carlo CICCIOLO, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione del 25 marzo 2009 dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione:

PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO APRILE-GIUGNO 2009

APRILE

Sede referente

Seguito dei provvedimenti già iniziati:

Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini

e degli adolescenti (C. 126 Bocciardo, C. 1414 De Angelis, C. 1716 Laura Molteni e C. 2125 Cosenza);

Disposizioni per garantire l'accesso alle terapie del dolore e alle cure palliative (C. 624 Binetti, C. 1141 Livia Turco, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1830 Di Virgilio, C. 1738 Bertolini, C. 1764-*ter* Cota e C. 1968-*ter* Saltamartini);

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di governo delle attività cliniche (C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo C. 977-*ter* Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni e C. 1942 Mura);

Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione (C. 797 Angela Napoli);

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (C. 2008 Governo, C. 127 Bocciardo, C. 349 De Poli, C. 858 Piccchio, C. 1197 Palomba; C. 1591 Veltroni, C. 1913 Iannaccone e C. 2199 Cosenza) (Comm. riunite I e XII);

Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge n. 451/1997 (C. 1800 Mussolini e C. 1914 Capitanio Santolini);

Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesi cronici (C. 412 Di Virgilio).

Provvedimenti nuovi:

Disposizioni in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1370 Alessandri e C. 1319 Tortoli).

Sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento della legge comunitaria 2008 e della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2007.

Interrogazioni, question-time e risoluzioni.

MAGGIO

Sede referente

Seguito dei provvedimenti già iniziati.

Provvedimenti nuovi:

Disposizioni in materia di donazione del cordone ombelicale (C. 361 Volonté, C. 548 Bertolini, C. 961 Colucci e C. 1214 Di Virgilio);

Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato (C. 1353 Livia Turco, C. 1513 Palumbo e C. 918 Marinello);

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica (C. 2065 Cicciooli).

Interrogazioni, question-time e risoluzioni.

GIUGNO

Sede referente

Seguito dei provvedimenti già iniziati.

Provvedimenti nuovi:

Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti protesici mammari (C. 670 Lussana e C. 1179 Mancuso);

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare (C. 2024 Livia Turco);

Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita (C. 2058 Palagianò).

Interrogazioni, question-time e risoluzioni.

Saranno inoltre iscritti all'ordine del giorno: i progetti di legge assegnati in sede consultiva, gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere; i disegni di legge di conversione dei decreti-legge; i provvedimenti trasmessi dal Senato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 31 marzo 2009. — Presidenza del vicepresidente Carlo CICCIOOLI.

La seduta comincia alle 13.45.

Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione.

C. 797 Angela Napoli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 marzo 2009.

Carlo CICCIOOLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 26 marzo 2009 è stata svolta la relazione.

Luciana PEDOTO (PD), premesso di apprezzare l'illustrazione del provvedimento da parte dell'onorevole Castellani, desidera svolgere alcune considerazioni su aspetti specifici della problematica relativa al ruolo degli anestesisti rianimatori. Si riferisce, in particolare, al fatto che alcune aziende sanitarie locali hanno istituito centri di rianimazione altamente specializzati, rispetto ai quali le unità di terapia subintensiva, presenti in talune strutture ospedaliere, svolgono sostanzialmente una funzione di « filtro », al punto che la relativa responsabilità può di fatto essere affidata a medici di altre specialità. Fa inoltre presente che, nell'ambito della terapia del dolore, avviene sovente che la somministrazione di alcuni farmaci analgesici non necessiti dell'intervento costante di un anestesista rianimatore. Infine, ricorda che, anche nell'ambito della medicina iperbarica, sono state istituite apposite scuole di specializzazione. L'insieme di questi interventi ha determinato un'evoluzione della figura professionale dell'anestesista rianimatore nel senso dell'alta specializzazione, mentre a medici non specialisti sono affidate funzioni più semplici, tradizionalmente di competenza degli ane-

stesisti. Alla luce di quanto esposto, ritiene che debba essere valutata l'opportunità di prevedere, in aggiunta alle disposizioni contenute nella proposta di legge in esame, l'adozione, da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di linee guida aggiornate sulla funzione degli anestesisti rianimatori.

Carlo CICCIOLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 31 marzo 2009.

Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti.
C. 126 Bocciardo, C. 1414 De Angelis, C. 1761 Laura Molteni e C. 2125 Cosenza.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.50 alle 14.10.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran. Atto n. 63 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 75
- Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione di aerei subsonici civili a reazione. Atto n. 64 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 76

AUDIZIONI INFORMALI:

- Audizione informale di rappresentanti della Confapi (Confederazione italiana della piccola e media industria privata), nell'ambito dell'esame della Risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 su « La strada verso il miglioramento dell'ambiente per le PMI in Europa – Atto sulle piccole imprese (« Small business act ») » (doc. XII, n. 194) e dell'esame congiunto della « Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto (COM(2008)428 def.) » e della « Proposta di regolamento del Consiglio relativo allo statuto della Società privata europea (SPE) (COM(2008)396 def.) » 76

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 31 marzo 2009. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.

Atto n. 63.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del

giorno, rinviato nella seduta del 25 marzo 2009.

Jean Leonard TOUADI (PD) sottolinea l'importanza del provvedimento in esame, che offre l'occasione per riflettere sui rapporti con l'Iran e sulla sua situazione interna, già all'attenzione della comunità internazionale, e che avrebbe meritato un più ampio dibattito in XIV Commissione. L'Iran è infatti un paese che sta influenzando pesantemente i rapporti politici e i processi di pace nell'area mediorientale, anche per le posizioni assunte dal presidente Ahmadinejad nei confronti di Israele e per il sostegno offerto a gruppi come Hezbollah in Libano e Hamas in Palestina. Particolarmente allarmante è poi la volontà di questo Paese di dotarsi di armi nucleari; sebbene infatti il Governo iraniano abbia

dichiarato di volerne fare uso per sole finalità civili, resta il dubbio che questi armamenti possano avere scopi militari, tanto più che sembrerebbe che l'Iran stia contemporaneamente sviluppando un programma riguardante le armi biologiche.

Osserva che l'Italia è stata accusata di avere una posizione ambigua nei confronti dell'Iran, anche per i rapporti e gli interessi economici – si riferisce in particolare alle aziende energetiche – che il nostro Paese ha sviluppato nell'area, e che giustificano una certa prudenza diplomatica. In questa fase occorre tuttavia che l'Italia – ferma restando l'opportunità di tutelare le proprie imprese – assuma una posizione molto ferma, tenuto conto della tradizionale solidarietà atlantica, della opportuna coerenza con la politica estera europea, nonché della necessità di difendere i diritti umani, non sufficientemente garantiti in quel Paese. È quindi con convinzione che il gruppo del PD sostiene il provvedimento in esame.

Gianluca PINI, *presidente e relatore*, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Formichella, e preso atto delle osservazioni formulate dal collega Touadi, formula una proposta di parere favorevole.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/93/CE del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione di aerei subsonici civili a reazione. Atto n. 64.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 marzo 2009.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Gianluca PINI, *presidente*, preannuncia il voto favorevole del gruppo della LNP sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 31 marzo 2009.

Audizione informale di rappresentanti della Confapi (Confederazione italiana della piccola e media industria privata), nell'ambito dell'esame della Risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 su « La strada verso il miglioramento dell'ambiente per le PMI in Europa – Atto sulle piccole imprese (« Small business act ») » (doc. XII, n. 194) e dell'esame congiunto della « Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto (COM(2008)428 def.) » e della « Proposta di regolamento del Consiglio relativo allo statuto della Società privata europea (SPE) (COM(2008)396 def.) ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. S. 1331 Scarpa Bonazza Buora (Parere alla 9 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	77
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	79
AVVERTENZA	78

SEDE CONSULTIVA

Martedì 31 marzo 2009. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.

S. 1331 Scarpa Bonazza Buora.

(Parere alla 9^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore*, riferisce sul provvedimento in esame, che si propone di rendere obbligatoria l'indicazione, nell'etichettatura dei prodotti alimentari immessi in commercio sul territorio italiano, del luogo di origine e provenienza della materia prima agricola utilizzata, al fine di tutelare l'interesse dei consumatori ad una completa e non ingannevole informazione circa la natura e le caratteristiche dei prodotti alimentari

acquistati, nonché a garanzia degli interessi economici del *made in Italy* agro-alimentare. Evidenzia che l'articolo 1 sancisce in via generale l'obbligo di indicazione in etichetta del luogo di coltivazione o allevamento della materia prima agricola presente nei prodotti alimentari, mentre l'articolo 2 dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agro-alimentare, definisce con propri decreti le modalità per l'indicazione obbligatoria per i singoli prodotti. Rileva che l'articolo 3 specifica le competenze delle regioni ad effettuare i controlli in ordine al puntuale rispetto delle prescrizioni introdotte dal disegno di legge, con conseguente indicazione, all'articolo 4, della disciplina sanzionatoria in caso di loro violazione. Riferisce quindi che l'articolo 5 prevede un periodo transitorio per consentire la commercializzazione dei prodotti confezionati prima dell'entrata in vigore degli obblighi introdotti dal disegno di legge. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala

che la disciplina oggetto del provvedimento contempla aspetti riconducibili alla competenza legislativa regionale, ai sensi del Titolo V, parte seconda, della Costituzione.

Il deputato Mario PEPE (PD) ritiene opportuno che le regioni siano previamente consultate in ordine al contenuto della previsione di cui all'articolo 1 del testo, che stabilisce l'obbligo di riportare nell'etichettatura dei prodotti alimentari l'indicazione del luogo di coltivazione o allevamento della materia prima agricola utilizzata.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) concorda con l'osservazione del deputato Pepe e ravvisa l'esigenza che sia espressamente assegnata alle regioni la competenza a disciplinare gli specifici profili attinenti alla produzione, alla tracciabilità ed alla specificità territoriale dei prodotti alimentari. Fa notare che le previsioni

sanzionatorie di cui all'articolo 4 appaiono generiche e non tassative.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore*, in esito alle considerazioni emerse nel dibattito, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Legge quadro sulla qualità architettonica. S. 1264 Governo. (Parere alla 7^a Commissione del Senato).

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari
(S. 1331 Scarpa Bonazza Buora).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge S. 1331, in corso di esame presso la 9^a Commissione del Senato, recante disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;

considerato che, in relazione al Titolo V, parte seconda della Costituzione, il testo in esame contempla disposizioni che incidono su ambiti di competenza legislativa regionale;

evidenziate le previsioni dell'articolo 3, che assegnano alle regioni la competenza ad effettuare controlli sul puntuale rispetto delle prescrizioni introdotte dal disegno di legge;

segnalato che appaiono non tassative le previsioni sanzionatorie di cui all'articolo 4;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia prevista la previa consultazione delle regioni per la definizione delle modalità di attuazione dell'articolo 1 in ordine all'indicazione obbligatoria, nell'etichettatura dei prodotti alimentari, dell'indicazione del luogo di coltivazione o allevamento della materia prima agricola utilizzata;

2) sia precisato, all'articolo 2 del testo, che le modalità di attuazione del provvedimento sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

3) sia previsto che le regioni sono tenute, nell'ambito della loro competenza, ad emanare specifiche disposizioni in materia di produzione, tracciabilità e specificità territoriale dei prodotti alimentari.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Primo Presidente della Corte di cassazione Vincenzo Carbone 3

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. C. 1441-bis-B (*Seguito dell'esame e rinvio*) 3

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. Testo base C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini (*Seguito dell'esame e rinvio*) 13

Aggregazione di comuni alla provincia di Monza e della Brianza. C. 2258, approvata dal Senato, e C. 1511 Grimoldi (*Seguito dell'esame e rinvio*) 13

Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali. C. 465 Anna Teresa Formisano (*Esame e rinvio*) 14

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione. Testo base C. 907 Bernardini e C. 1643 Galletti (*Seguito dell'esame e rinvio*) 15

II Giustizia

AVVERTENZA 17

ERRATA CORRIGE 17

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA DELL'UNIONE EUROPEA:

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ambasciatore Guido Lenzi, nell'ambito dell'esame istruttorio della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dell'8 dicembre 2008 – Partenariato orientale (COM(2008)823) 18

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione relativa all'Organizzazione idrografica internazionale, fatto a Monaco Principato il 4 luglio 2005 (*Seguito esame e conclusione*) 18

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo ai confini « mobili » sulla linea di cresta o displuviale, effettuato a Roma il 23 e il 26 maggio 2008 (*Seguito esame e conclusione*) 19

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Convenzione firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, fatta a Bruxelles l'8 dicembre 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	19
--	----

IV Difesa

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Generale di divisione, Adriano Vieceli, Capo del IV Reparto logistico e Dipartimento della Trasformazione dello Stato Maggiore dell'Esercito, nell'ambito dell'esame del programma pluriennale A/R n. SMD 01/2009 (Atto n. 67), del Generale di brigata aerea, Roberto Nordio, Direttore del Programma JSF del IV Reparto del Segretariato Generale della Difesa (SEGREDIFESA), nell'ambito dell'esame del programma pluriennale A/R n. SMD 02/2009 (Atto n. 65) e del Generale di brigata aerea, Gabriele Salvestroni, Capo del IV Reparto dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, nell'ambito dell'esame del programma pluriennale A/R n. SMD 03/2009 (Atto n. 66)	21
---	----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sugli esiti della missione del 17 e 18 marzo 2009 a Firenze presso l'Istituto Geografico Militare e presso lo Stabilimento Farmaceutico Militare (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	21
<i>ALLEGATO 1 (Comunicazioni)</i>	23
Sugli esiti della missione del 23 e 24 marzo 2009 a Taranto presso l'Arsenale Militare Marittimo e presso la Stazione Navale Mar Grande (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	22
<i>ALLEGATO 2 (Comunicazioni)</i>	26

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01234 Fugatti: Ripartizione del fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie	29
<i>ALLEGATO (Testo della risposta)</i>	31
5-01235 Fluvi: Conseguenze derivanti dall'eliminazione dell'obbligo di tenuta del libro soci ...	29
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	30

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Confindustria e Fondazione Agnelli, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 953 Aprea, adottata come testo base, ed abbinata recanti « Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti »	32
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	32

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	33
Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato. (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. Doc. LXXXVII, n. 1. (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	33

COMITATO RISTRETTO:

Riqualficazione e recupero dei centri storici. C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci.	38
--	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale. C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin e C. 2177 Cosenza (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo unificato come testo base</i>)	39
ALLEGATO (<i>Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base</i>)	49
Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa. C. 2128 Meta (<i>Esame e rinvio</i>)	44

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana gestori aeroporti (ASSAEROPORTI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	48

XI Lavoro pubblico e privato

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione del Parlamento del Canada	70
--	----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra. C. 637 Polledri, C. 638 Polledri, C. 959 Tenaglia, C. 987 Schirru, C. 1457 Paglia, C. 1719 Rosato, C. 1793 Pelino, C. 1953 Iannarilli	70
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva (<i>Rinvio del seguito dell'esame del documento conclusivo</i>)	70
--	----

XII Affari sociali

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione	72
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione. C. 797 Angela Napoli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	73
---	----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti. C. 126 Bocciardo, C. 1414 De Angelis, C. 1761 Laura Molteni e C. 2125 Cosenza	74
---	----

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran. Atto n. 63 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	75
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione di aerei subsonici civili a reazione. Atto n. 64 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	76

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti della Confapi (Confederazione italiana della piccola e media industria privata), nell'ambito dell'esame della Risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 su « La strada verso il miglioramento dell'ambiente per le PMI in Europa – Atto sulle piccole imprese (« Small business act ») » (doc. XII, n. 194) e dell'esame congiunto della « Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto (COM(2008)428 def.) » e della « Proposta di regolamento del Consiglio relativo allo statuto della Società privata europea (SPE) (COM(2008)396 def.) »	76
---	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. S. 1331 Scarpa Bonazza Buora (Parere alla 9 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	77
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	79
<i>AVVERTENZA</i>	78

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 1,74



16SMC0001600